

## CVIII.

## TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Domande del deputato Del Giudice Giacomo sopra uno schema di legge, e spiegazioni del deputato Nicotera. = Il ministro guardasigilli propone l'aggiunta di due capoversi agli articoli 205 e 209 del progetto di legge ieri approvato per modificazioni al Codice di procedura penale, i quali, accettati dalla Giunta, sono approvati. = Svolgimento di un disegno di legge del deputato Morrone per completare l'articolo 390 del Codice di procedura civile — Osservazioni ed adesione del ministro guardasigilli — È preso in considerazione. = Il deputato Gandolfi presenta la relazione sullo schema di legge per il compimento della carta topografica d'Italia. = Svolgimento di uno schema di legge del deputato Crispi per l'obrogazione degli articoli 22 e 29 della legge sulla stampa 1848, e per altre modificazioni alla medesima — Considerazioni del guardasigilli contro il medesimo — Replica del proponente — È preso in considerazione. = Si delibera di prendere pure in considerazione quello presentato dal deputato Baccelli Augusto per disposizioni relative alla espropriazione per causa di utilità pubblica. = Discussione del bilancio definitivo del Ministero degli affari esteri pel 1875 — Voto del deputato Petrucci — Approvazione del capitolo 1 — Interrogazione del deputato La Porta al capitolo 2, Stipendi del personale all'estero, circa la supposta presenza di un console pontificio in una funzione di ricevimento dell'imperatore d'Austria a Trieste — Risposta del ministro per gli affari esteri — Tutti i capitoli del bilancio sono approvati — Interrogazioni del deputato Boselli sopra provvedimenti finanziari del Governo di Montevideo, e del deputato Morelli Salvatore sopra pratiche diplomatiche da attivare con altri Stati riguardo all'arbitrato internazionale votato dalla Camera — Risposte diverse del ministro per gli affari esteri. = Discussione generale dello schema di legge per basi organiche della milizia territoriale e comunale — Discorso del deputato Morana contro il progetto e sua proposta di rinvio — Discorso del deputato Minervini contro il medesimo — Risposta a quest'ultimo del ministro per la guerra. = Istanze dei deputati Maurigi e Ghinosi sull'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 2 30 pomeridiane.

PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

1143. 21 cittadini, proprietari di vigne nel comune di Villacidro, provincia di Cagliari, accennati i gravissimi danni che risentono dalla legge 4 giugno 1874 per la tassa sulla fabbricazione dell'alcool, domandano la modificazione degli articoli 3 e 5 della legge medesima.

1144. 29 cittadini del comune di Villacidro inviano un'istanza della Camera di commercio di Cagliari, diretta ad ottenere una proroga al ritiro dei

biglietti fiduciari, o quanto meno la concessione agli istituti di credito agricolo di Sardegna della facoltà di emettere biglietti di piccolo taglio da lire dieci e da lire cinque.

MURGIA. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Murgia.

MURGIA. Prego la Camera a volere dichiarare d'urgenza la petizione 1143 di 21 cittadini proprietari di vigne di Villacidro in Sardegna contenente doglianze per la tassa sulla fabbricazione dell'alcool.

Prego inoltre la Camera a volere dichiarare che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

la petizione 1144 di 29 cittadini di detto luogo venga rimessa alla Giunta parlamentare incaricata di riferire sul progetto di legge concernente la facoltà d'emissione di biglietti di piccolo taglio alle Banche agricole.

(La Camera approva.)

DEL GIUDICE. Demando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Del Giudice.

DEL GIUDICE GIACOMO. L'onorevole presidente del Consiglio l'altro giorno, nell'accennare alla Camera i progetti di legge, alla sollecita discussione dei quali egli tiene maggiormente, non parlò del progetto che riguarda la conversione in legge del regio decreto che modifica la tariffa dei tabacchi. Io comprendo che questo sia affatto indifferente pel Ministero. Il decreto ha intanto forza di legge, e la tariffa dei tabacchi resta variata secondo le idee del ministro. Ma appunto per questo noi, rappresentanti della nazione, dobbiamo tenere a che quel progetto di legge venga sollecitamente discusso dalla Camera.

Io quindi desidererei sapere a che punto sono i lavori della Commissione incaricata dello studio di quel progetto.

Ad ogni modo prego l'onorevole presidente perchè interponga la sua autorità onde venga sollecitata la presentazione della relazione.

NICOTERA. Prendo io la parola, poichè in questo momento non è presente il presidente della Commissione per i provvedimenti di finanza, della quale io ho l'onore di essere il segretario.

Prima di tutto farò osservare all'onorevole Del Giudice che il presidente del Consiglio parlò pure del progetto di legge al quale egli ha alluso.

In quanto ai lavori della Commissione, io posso assicurare la Camera che essa non ha perduto tempo. Ha tenuto finora trenta sedute, ed ha nominato da diversi giorni a relatore per i tabacchi l'onorevole Sella.

Io credo che l'onorevole Sella, che ha dovuto per un pubblico ufficio, pel Consiglio provinciale, assentarsi per qualche giorno da Roma, tornerà presto e non tarderà a presentare la relazione che sollecita l'onorevole Del Giudice.

Desidero resti bene constatato che la Commissione non ha perduto tempo.

DEL GIUDICE GIACOMO. Ringrazio l'onorevole Nicotera delle dilucidazioni che ha dato in risposta alla interrogazione da me fatta.

Però, a mio discarico, tengo a dichiarare, secondo che confermano anche parecchi altri colleghi, che l'onorevole presidente del Consiglio non ac-

cennò a questo progetto di legge; parlò invece di quello sul dazio-consumo.

In ogni modo, io prendo atto dell'assicurazione che la relazione sarà sollecitamente presentata, perchè, ripeto, noi dobbiamo tenere a che questo progetto sia presto discusso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Morrone, per modificare l'articolo 390 del Codice di procedura civile.

**PROPOSTA DEL GUARDASIGILLI DI AGGIUNTA DI DUE ARTICOLI AL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, GIÀ APPROVATO PER ARTICOLI.**

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Prima che si entri nello svolgimento dei progetti di legge che sono posti all'ordine del giorno, io pregherei la Camera a volermi permettere di dare sfogo ad una riserva che ho presa ieri nella discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura penale.

In seguito all'emendamento proposto dall'onorevole Salis relativamente agli stranieri imputati di delitti per i quali si è aperta la via alla libertà provvisoria, si riconobbe la necessità di regolare questa parte della legge, in quanto che nessuna parola se ne trova nel progetto che, in massima, escludeva il mandato di cattura in materia correzionale.

Ora dunque, per dare adempimento alla riserva cui accennava, io proporrei che nell'articolo 205, dove si tratta dell'ammissione alla libertà provvisoria a favore degli imputati di crimini, si aggiungesse un capoverso che riguarda gli stranieri imputati di delitti, e la loro ammissione alla libertà provvisoria.

Questo capoverso dovrebbe essere collocato tra il primo ed il secondo paragrafo, vale a dire prima dell'ultimo che comincia colle parole « Quando, a termini, ecc. » Esso sarebbe così concepito :

« La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandato di cattura, giusta il n° 5 del primo capoverso dell'articolo 182. »

Converrebbe inoltre regolare la competenza, per provvedere alla concessione della libertà provvisoria a questi stranieri.

L'articolo 209 vi provvederebbe già fino a che il processo rimane presso al tribunale, sia nello stadio dell'istruzione sia in quello di prima istanza davanti al tribunale medesimo, ma non vi provvede-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

rebbe per lo statuto dell'appello, quando cioè questi stranieri imputati di delitti dopo aver portata la loro istanza in giudizio d'appello, si facciano a invocare il beneficio della libertà provvisoria. A questo fine proporrei di aggiungere all'articolo 209 un capoverso così concepito:

« Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio d'appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte avanti a cui pende il giudizio. »

Ho motivo di credere che la Commissione vorrà aderire a queste proposte. Ne ho fatta comunicazione all'onorevole relatore della Commissione, il quale, spero, sarà in grado di far conoscere le intenzioni della Commissione.

**DE DOMINICIS, relatore.** La Commissione non può non aderire alle aggiunte proposte dall'onorevole ministro guardasigilli, che sono una conseguenza necessaria dell'emendamento proposto ieri dall'onorevole Salis, accettato dalla Camera. Quindi la Commissione aderisce pienamente alla proposta dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha inteso, in seguito ad un emendamento già da essa approvato...

**INDELLI. (Della Giunta)** Domando la parola.

Arrivo in questo momento, e sento parlare della Commissione. Vorrei sapere di che si tratta, e sentire l'emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Salis, nella seduta di ieri, ha proposto un emendamento all'articolo 206 che consiste in questo:

« Gli imputati di delitti contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giudiziario, giusta il disposto dei numeri 1, 2, 3 e 4 del primo capoverso dell'articolo 182 » e i numeri 2, 3 e 4 riguardano gli stranieri imputati ammessi alla libertà provvisoria.

Ora, in seguito a questo emendamento, l'onorevole ministro fa osservare che per coordinare le disposizioni della legge, conviene introdurre due aggiunte: una all'articolo 205 che sarebbe la seguente:

« La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandato di cattura, giusta il n° 5 del primo capoverso dell'articolo 182. »

Quindi verrebbe un'aggiunta all'articolo 209 parimente come conseguenza del principio adottato all'articolo 205.

Quest'aggiunta sarebbe così concepita:

« Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte, avanti a cui pende il giudizio. »

Se l'onorevole Indelli vuol prenderne comunicazione...

**INDELLI.** Ne prendo comunicazione.

Io acconsento colla Commissione.

**PRESIDENTE.** Allora non rimane che interpellare la Camera.

La Camera adunque deve ritenere che, essendo stato ieri approvato un emendamento stato presentato dall'onorevole Salis all'articolo 206, il quale consiste in ciò che gli imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giudiziario, giusta il disposto dei numeri 2, 3 e 4 del primo capoverso dell'articolo 182, che riguarda gli stranieri, sono ammessi alla libertà provvisoria; in conseguenza di questo emendamento, l'onorevole ministro di grazia e giustizia fa osservare essere indispensabile d'introdurre due aggiunte: l'una all'articolo 205 che è la seguente:

« La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandato di cattura, giusta il numero 5 del primo capoverso dell'articolo 182. »

L'altra aggiunta è all'articolo 209, ed è la seguente:

« Sulla domanda di uno straniero, imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte, davanti a cui pende il giudizio. »

Questa proposta dell'onorevole guardasigilli è accettata dalla Commissione.

Metto ai voti questa doppia proposta.

(La Camera approva.)

#### SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO MORRONE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento del disegno di legge del deputato Morrone per completare l'articolo 390 del Codice di procedura civile presentato dal deputato Morrone. (Vedi *Stampato*, n° 135.)

Se ne dà lettura.

**QUARTIERI, segretario. (Legge)**

« *Articolo unico.* L'articolo 390 del Codice di procedura civile è modificato nel seguente tenore:

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, in con-

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

formità degli articoli 158, n° 2 e 159, n° 2, e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349.

« Se la causa è rimandata ad altra udienza la parte che intende fare aggiunzioni, variazioni o modificazioni in qualunque forma, alla sua comparsa conclusionale, deve notificarle all'altra parte almeno tre giorni prima della nuova udienza ed offrire comunicazione dei documenti.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'articolo 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morrone ha facoltà di svolgere questa sua proposta di legge.

**MORRONE.** Signori. La pratica giudiziaria è quella che fa avvertire se una legge di procedura funzioni bene.

Nel Codice di procedura civile base di tutto il sistema è il procedimento formale, con un'eccezione, che è il procedimento sommario. Esso in molti articoli svolge il sistema del primo, e con un solo articolo organizza l'eccezione, cioè il procedimento sommario: e questo è l'articolo 390.

A me pare che manchi qualche cosa per completarlo, poichè in pratica si è avverato che lo scopo del legislatore non è raggiunto. E onde la Camera giudichi il concetto da cui io sono partito, mi permetta di esporre in pochissime parole quale è il sistema formale, e quale il suo concetto.

Il concetto sostanziale è questo: far precedere alla discussione orale della causa l'istruzione scritta, per guisa che, chiuso il periodo istruttorio, non si può menomamente recedere da quei limiti, i quali sono stati segnati dalla legge. Ondechè il magistrato nella discussione della causa non deve occuparsi che della sola questione del merito.

Esaminando questo procedimento si vedrà che esso è diviso in quattro periodi.

Il primo, dall'atto di citazione al termine a comparire; il secondo, dalla scadenza di questo termine al punto in cui rimane ferma la iscrizione della causa sul ruolo di spedizione.

Questo periodo si svolge per gradi; in esso si propongono tutti i mezzi di difesa, come a dire eccezioni d'incompetenza, eccezioni perentorie, ammissione alla prova, perizie, e via discorrendo. I quali mezzi di difesa si espletano con una serie di atti in termini successivi di quindici giorni finchè le parti si fermano.

Allora si apre il terzo periodo, che sarebbe quello

delle cedole conclusionali. Allora non è più permesso di fare eccezioni o presentare documenti. Non si possono presentare nuove eccezioni o istanze. Segue poi il quarto ed ultimo periodo.

Ora, che cosa avviene nel procedimento sommario? Esso sopprime l'istruzione scritta, la quale si fa nella pubblica discussione. Epperò la domanda, la discussione e la sentenza, ossia i tre momenti del raziocinio giudiziario si compenetrano in un solo punto.

Intanto nello stesso procedimento formale il presidente, estraendo la causa dal ruolo di spedizione, dispone che la relazione in udienza sia fatta da un giudice che egli nomina, ovvero dalle parti.

In questo caso il difensore dell'attore espone il fatto, il difensore del convenuto replica, se le parti non sono d'accordo il presidente nomina il relatore, e rimanda la causa ad altra udienza. E questa è regola del procedimento formale.

Dunque non basta tutto quello che si è fatto nel periodo dell'istruzione, può darsi il caso che anche nella pubblica discussione il magistrato creda utile di nominare un relatore.

Tutto questo procedimento col rito sommario, come io aveva l'onore di dire, si compenetra nella pubblica udienza.

Ora, è mai possibile il ritenere che, mentre il legislatore ha avuto tanta cura di tutelare gli interessi ed i diritti delle parti con una forma di procedimento così circospetto, avesse voluto poi emancipare il procedimento sommario da ogni regola, per guisa che fosse lecito di eccedere i limiti della domanda e dell'eccezione?

Certamente ciò non è, ed evidentemente il procedimento sommario non può aspirare ad un'autonomia che sarebbe irrazionale.

Esso adunque doveva nello spirito del sistema prendere norma dalle regole del procedimento formale, ognorachè non fossero incompatibili con l'indole sua; ed il legislatore con l'articolo 392 ne fa espresso comando. Questa osservazione vale a provare la ragione per la quale questa eccezione che dicesi procedimento sommario sia stata espressa, o meglio organata con una evidente parsimonia, perchè non è contemplata che in un solo articolo.

Iniziato il giudizio con la citazione per comparire ad udienza fissa, in essa si scambiano le comparse conclusionali. Ma qui non può sfuggire la osservazione, cioè che la condizione delle parti non è uguale. Imperocchè mentre l'attore ha fatto conoscere al convenuto la sua domanda, questi non gli fa noto il suo sistema di difesa che all'udienza stessa, nella quale dovendo compendiarsi tutto il sistema istruttorio, è evidente che ogni maniera di



## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

eccezioni sia per rito, sia per merito, viene a colpire, direbbesi, quasi a sorpresa l'altro contendente.

In previsione di questa possibile sorpresa, l'articolo 390 autorizza il magistrato, quando le parti non siano d'accordo sui fatti, a rimandare la causa ad altra udienza, nominandosi un relatore; con altre parole, al procedimento sommario si applica una delle regole del formale.

Ma qui si ferma il legislatore e rimane la possibilità che ritornando le parti in udienza, la loro posizione giuridica non fosse migliorata. Avvegnachè nell'intervallo dalla prima udienza alla posteriore si è serbato silenzio, e l'inconveniente deplorato la prima volta si riproduce con una specie di cinismo, che il legislatore non aveva creduto di prevedere. Un rimedio a questo abuso era ed è richiesto dalla necessità giuridica di equilibrare la condizione delle parti. Il Codice non ha emancipato il procedimento sommario da tutte le regole del formale. Fra esse ve n'è una ricordata dal legislatore medesimo; bisogna dunque fecondarla e disporre che, rimandandosi la causa ad altra udienza con la nomina del relatore, la parte che intende arrecare modificazioni, aggiunzioni o variazioni alla comparsa precedente, le deve notificare all'altra parte almeno tre giorni prima della nuova udienza, ed offrire comunicazione dei documenti. E questa è, o signori, l'aggiunta che io vi propongo all'articolo 390.

Vogliate inoltre considerare che il procedimento sommario è comandato dalla legge senza parsimonia.

Esso deve serbarsi nei provvedimenti interinali, per gli appelli dalle sentenze dei pretori, per le lettere di cambio, per i biglietti all'ordine, per le controversie marittime, per l'ammissione di motivi nella querela di falso, per le controversie sulla esecuzione, per gli appelli da sentenze pronunciate nei giudizi di esecuzione mobiliare, per tutti i giudizi in grado di rinvio dalla Cassazione, per le controversie relative agli effetti del beneficio dell'inventario, per casi molteplici indicati in leggi speciali, e da ultimo tutte le volte che il presidente lo autorizzi con suo decreto. Ampia è adunque la materia contenziosa che deve essere trattata col procedimento sommario. Epperò il provvedere a completarlo è opera utile non solo, ma, a mio credere, necessaria.

Raccomando dunque alla vostra benevola considerazione il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi, e mi auguro che l'onorevole ministro di grazia e giustizia voglia non opporsi a tale provvedimento.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non dirò che

brevissime parole sulla proposta dell'onorevole Morrone.

Egli si è fatto l'eco di un voto che è stato generalmente e concordemente espresso dal foro e dalla magistratura.

Invero, la parte meno perfetta del nostro procedimento civile si può dire realmente quella che regola il procedimento sommario; è materia delicata e spinosa nella quale il legislatore, stretto dal bisogno di rendere celere l'azione della giustizia, corre facilmente il pericolo di comprometterne in qualche parte gli interessi. Credo che questo problema, sempre difficile, non sia stato acconciamente risolto dal nostro legislatore nel Codice del 1865. Prima di quel Codice noi ne avevamo un altro il quale regolava più largamente il procedimento sommario dividendolo, come non ignora l'onorevole Morrone, in due specie: il procedimento sommario semplice, e il procedimento sommario a udienza fissa.

Quella distinzione permetteva di provvedere secondo la diversità dei casi ai due intenti che accennava, cioè alla celerità del procedimento, e a un tempo agli interessi della giustizia. Ora, ridotto questo procedimento a una sola specie, e circoscritto in limiti molto ristretti, dà veramente luogo a quegli inconvenienti che furono accennati dall'onorevole Morrone.

Mentre io sono concorde coll'onorevole Morrone nel riconoscere le imperfezioni della nostra procedura civile in questa parte, io non crederei che il rimedio che egli propone alla Camera sia sufficiente a fare scomparire interamente quelle imperfezioni che sono lamentate. Io penso che il primo vizio di questo procedimento consista non nel punto medio dove andrebbe a colpire la proposta dell'onorevole Morrone, ma principalmente nel suo primordio, nel principio stesso; io penso che le parti sono costrette a comparire, in generale, davanti al giudice all'udienza fissata, non abbastanza preparate a sostenere la discussione, e che da questa circostanza derivino poi quei frequenti rinvii che sono stati accennati dall'onorevole Morrone, ed ai quali egli vorrebbe provvedere.

Se io dovessi fare una proposta sopra questo soggetto, la farei più larga di quella dell'onorevole Morrone. Io vi comprenderei la disposizione da lui divisata, ma ve ne aggiungerei forse qualcun'altra. Per ora io comprendo che sarà assai difficile che il Parlamento, in questa Sessione, si possa occupare della proposta dell'onorevole Morrone, e di qualunque altra che venisse fatta dal Governo.

Quindi, se mi fosse permesso di dare un consiglio all'onorevole Morrone, io lo pregherei a volere at-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

tendere o l'altra parte della Sessione, od un'altra Sessione, nella quale ci metteremo facilmente d'accordo per fare una proposta più larga di riforma del procedimento sommario.

Tuttavia, se egli insiste nella sua proposta, io dichiaro che, per parte mia, non avrei ragione di oppormi alla presa in considerazione.

**MORRONE.** Io mi permetto di osservare all'onorevole guardasigilli che il Codice attuale ha conservato quel procedimento che chiamasi sommario semplice; poichè nell'articolo 184, se la memoria non mi falla, è precisamente preveduto il caso in cui si adisce l'autorità del presidente per fare accorciare i termini.

Se non che quello che era procedimento sommario semplice nel Codice sardo non è stato classificato dal Codice italiano, e per una ragione che a me pare molto logica; poichè si è detto, o procedimento formale, o procedimento sommario: il procedimento sommario è quello che si inizia colla citazione formale ad udienza fissa. Ma si è voluto emanciparlo da tutte le regole del procedimento formale? No; bisogna renderlo più breve, ma non sbrigliato.

Io accetterei volentieri la proposta dell'onorevole guardasigilli; niente di più desiderabile che portare miglioramenti in questa parte del Codice di procedura civile, ma per questo bisognerebbe toccare le regole del procedimento formale, ritenere cioè l'istruzione scritta, precedente la discussione orale, come cardine fondamentale della procedura, ed armonizzare tutto questo procedimento.

Ma, onorevole guardasigilli, io mi limitava modestamente a fare un'aggiunta la quale, per lo meno, fosse stata valevole a togliere tanti inconvenienti che oggi si presentano; e quello che mi preoccupa è l'estensione delle materie che cadono sotto il procedimento sommario.

**PRESIDENTE.** Onorevole Morrone, il signor ministro non si è opposto alla presa in considerazione, sicchè non rimane che d'interrogare la Camera.

**MORRONE.** Ma l'onorevole ministro m'invitava a ritirare il progetto.

**PRESIDENTE.** Va bene. Ella dichiara che lo mantiene.

Se nessuno si oppone, non è ora che il caso d'interrogare la Camera.

**MORRONE.** Allora io ritengo come accettazione le parole dell'onorevole guardasigilli.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la presa in considerazione del progetto di legge d'iniziativa parlamentare stato presentato dall'onorevole Morrone.

(La Camera delibera di prenderlo in considerazione.)

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** Onorevole Gandolfi, lo invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**GANDOLFI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per il compimento della carta topografica d'Italia. (V. *Stampato*, n° 78-A.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CRISPI.

**PRESIDENTE.** Viene ora lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Crispi. (V. *Stampato*, n° 136.)

Se ne dà lettura.

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

« Art. 1. È abrogato l'articolo 22 della legge 26 marzo 1848.

« Art. 2. L'articolo 29 della suddetta legge è così modificato:

« Art. 29. Nei casi di offesa

« a) contro i senatori o i deputati;

« b) contro i membri dei Corpi deliberanti nell'ordine giudiziario o amministrativo;

« c) contro i depositari o agenti della pubblica autorità, gli ufficiali del Governo e qualunque persona la quale abbia agito nell'interesse dello Stato, o della provincia, o del comune;

« d) contro coloro che anche temporaneamente abbiano esercitato un pubblico ufficio;

« e) contro gli autori dei libri politici, i direttori, i redattori ed i gerenti dei giornali,

« L'imputato sarà ammesso a provare i fatti allegati nella stampa incriminata, qualora questi fatti non si riferiscano alla vita privata dell'offeso.

« La prova libera l'imputato da ogni pena, meno per quelle ingiurie o diffamazioni che non siano necessariamente dipendenti dai fatti, pei quali è permessa la prova. »

« Art. 3. Pei delitti, di cui è parola nell'articolo precedente, la competenza è della Corte d'assise.

« Art. 4. Nei reati d'ingiuria o diffamazione, commessi per mezzo di un giornale o di altra stampa periodica, conosciuto l'autore dell'articolo, il gerente non sarà soggetto a veruna pena, ove sia constatato che il medesimo non abbia agito con dolo.

« Art. 5. In tutti i reati contemplati dalla legge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

del 26 marzo 1848, l'istanza sarà perentiva, se entro otto giorni dopo quello del sequestro non siasi proceduto ad alcun atto d'istruzione, o l'imputato non venga tradotto al pubblico dibattimento. Meno i casi previsti dall'articolo 282 della procedura penale, il rinvio del dibattimento non ha l'efficacia d'interrompere l'istanza.

« La perenzione d'istanza ha per effetto che la stampa incriminata ritorna di pien diritto alla libera circolazione e non può essere più sequestrata.

« Art. 6. Meno i casi di cui all'articolo 14 della legge 26 marzo 1848, è vietato di procedere all'arresto preventivo pei reati di stampa.

« Art. 7. Per le materie contemplate nella presente, ogni legge anteriore è abrogata. »

**PRESIDENTE.** Onorevole Crispi, le do facoltà di parlare per svolgere la sua proposta di legge.

**CRISPI.** Il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera comprende parecchie questioni, tutte gravissime. Sarebbe mio desiderio il poterle ampiamente svolgere ed anche convenientemente risolvere.

Però lo svolgimento del mio disegno di legge è venuto troppo tardi in questa Sessione legislativa, e le parole testè pronunziate dall'onorevole ministro della giustizia mi mettono quasi in apprensione sul risultato delle riforme, che io credo necessarie alla legge della stampa.

L'onorevole ministro rivolgendosi al nostro collega, l'onorevole Morrone, disse che temeva che in questa Sessione non potrà essere trattata la legge della quale il detto nostro collega aveva preso l'iniziativa; malgrado ciò mi permetta la Camera che, per l'onore della firma, io manifesti i motivi onde per la seconda volta ho presentato il mio progetto.

La prima riforma che io chiedo è l'abrogazione dell'articolo 22 della legge del 26 marzo 1848.

La legge del 26 marzo 1848 risente della fretta colla quale fu redatta.

Dato dal Re Carlo Alberto lo Statuto costituzionale, dichiarato nel suo proclama che la stampa era libera, si sentì il bisogno di fare una legge su tale argomento.

I suoi redattori, siccome avvenne per tutte le leggi italiane, andarono sciaguratamente subito alle leggi francesi, e da parecchi articoli di queste leggi trassero alcune disposizioni, le quali, avuto riguardo al tempo in cui erano nate, e nel paese in cui vennero fatte, avevano la loro logica giuridica, ma, trasportate in un paese il quale si trovava in condizioni diverse, divennero un non-senso.

L'articolo 22 della legge del 26 marzo 1848 fu tratto dalla legge francese, la quale in alcuni punti

venne anche riformata. I compilatori presero a base l'articolo 7 della legge francese del 9 settembre 1835.

La Camera ricorderà le celebri leggi reazionarie che nella storia francese furono chiamate le leggi di settembre. Anche in Francia allora non si capì come e perchè coteste leggi fossero state fatte nel 1835.

Il 28 luglio di quell'anno avvenne in Parigi il misfatto di Fieschi. Uno sciagurato, che tutti i partiti biasimarono, cercò di attentare alla vita del re. Avvenne una grande strage; uno dei figli del re casualmente ebbe una scalfittura, molti morirono, ma il re non fu toccato.

La stampa si occupò di quell'avvenimento, e, bisogna dirlo, tutti furono unanimi nel maledire l'attentato di Fieschi. Ma, come accade ai partiti politici, il Ministero d'allora volle sfruttare quel fatto, e per isfruttarlo portò al Parlamento le varie leggi contro il giurì e contro la stampa, leggi che furono per autonomasia chiamate *leggi di settembre*.

Nella casa di Fieschi, almeno là dove fu scoperto che egli albergava, fu trovato un ritratto del duca di Bordeaux, ed è curioso che, mentre dopo le giornate di luglio 1830, fattasi la legge sulla stampa, non si pensò nè al duca di Bordeaux, nè alla repubblica, nè ai Bonaparte, che anche essi erano banditi dalla Francia, nel settembre 1835 si sentì il bisogno di premunirsi contro coteste memorie, come quelle che avrebbero potuto contrastare il terreno agli Orleans, e fu scritto l'articolo 7 della legge sulla stampa.

Cotesto articolo 7 elevò a reato l'atto di adesione per mezzo della stampa ad un'altra forma di Governo, sia che si attribuissero diritti al trono di Francia alle persone bandite colla legge del 10 aprile 1832, sia che si contrastasse in tutt'altro modo il dominio di Luigi Filippo.

Alla tribuna francese cotesto articolo fu vivamente combattuto, ed al 1848 fu riprodotto in Piemonte, facendosene, con qualche modificazione, l'articolo 22 della legge sulla stampa. Fortunatamente per noi, tutte le volte che furono commessi semiglianti reati, non si è osato mai di portarli al pubblico dibattimento.

Del resto, voi ve ne siete accorti: nei giornali clericali quotidianamente questo reato è commesso; i giornali clericali non riconoscono essere noi il legittimo Governo d'Italia.

Con molta prudenza i magistrati che hanno l'esercizio della pubblica azione non se ne curano. La *Voce della Verità*, l'*Osservatore Romano*, l'*Unità Cattolica* e gli altri fogli clericali imprecano quasi ogni giorno contro le nostre istituzioni politiche, ma

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

non si fanno processi contro di loro, ed io approvo che non si facciano.

Lo stesso è avvenuto anche per giornali che rappresentano altre idee, però con una differenza, che questi vengono sequestrati. Si toglie dalla circolazione il foglio che manifesta un'opinione che, a termini dell'articolo 22 della legge sulla stampa, sarebbe un reato; ma il magistrato è tosto animato da un sentimento di prudenza, e difficilmente ha luogo il pubblico dibattimento. Dirò di più, che le poche volte che si è proceduto, abbiamo avuto l'assoluzione dell'imputato; di condanne credo che ce ne sia stata una sola in Milano. (*Interruzione*)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ve ne sono state parecchie.

**CRISPI.** Siano pure parecchie coteste condanne; esse, del resto, nulla contano e nessun beneficio apportano alle nostre istituzioni.

Il reato di adesione ad un'altra forma di Governo, il voto, la minaccia per la distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, sono tali manifestazioni che potrebbero nel paese fare impressione in un momento in cui fosse prossima la barricata; ma nei tempi normali sono una innocua manifestazione della mente, sono l'espressione del pensiero che voi non potete uccidere, e che, al contrario, perseguitando, rendete più forte e potente.

Anche la forma onde si estrinseca cotesto reato, la sua definizione non è abbastanza logica, perchè un individuo, dicendosi repubblicano, o legitimista, o partigiano del potere temporale del Papa, non commette un atto di cui un Governo potente, aiutato dall'opinione pubblica tutta a lui favorevole, possa e debba avere paura.

Il reato di stampa non è e non sarà mai punibile, perchè è la semplice espressione di un pensiero. Il reato di stampa è e può essere punito, quando l'espressione del pensiero produca un danno o un pericolo sociale, in guisa che il momento dopo quello in cui fu fatta la pubblicazione la società possa risentirne pregiudizio.

Nel 1830, in Francia, dopo le celebri ordinanze di Carlo X, la stampa, e specialmente *Le National*, fece quegli articoli ostili al Governo, che erano il risultato dell'avversione pubblica contro i Borboni, e, direi pure, precorrevano contro quella dinastia il sentimento nazionale, che ormai si era fatto generalmente nemico nel paese.

Armand Carrel, che poi nel 1835 fu ingiustamente coinvolto nel fatto di Fieschi, si distinse in quell'epoca fra i coraggiosi scrittori, siccome pure si distinsero Thiers e Guizot, che si erano fatti organi del pensiero nazionale. Ma perchè i loro articoli avessero potuto nuocere a Carlo X, ci volle

proprio che fossero l'espressione della coscienza pubblica; ci volle che quegli scrittori si facessero vindici degli interessi nazionali, e la Francia, anche senza i giornali, avrebbe fatto le barricate ed avrebbe rovesciato dal trono la razza dei Borboni del primo ramo.

Ora noi, signori, siamo in coteste condizioni? Il paese può temere gli articoli di un giornale, il quale si faccia ad esprimere coteste idee? Spessissimo i magistrati che esercitano l'azione pubblica hanno avuto la prudenza di non curare gli articoli degli avversari delle nostre istituzioni, anzi sono stati costretti, mossi da un principio di alta convenienza politica, a non portarli al pubblico dibattimento. Qui in Roma sono avvenuti spesso cotesti fatti; ed io, come dissi in principio, lodo i procuratori generali i quali non se ne occupano e lasciano correre i giornali a noi ostili ed i quali manifestano opinioni le quali sono la negazione del sentimento nazionale. E perchè, o signori? Perchè il paese ha altri interessi, e non si cura minimamente di queste inani manifestazioni, le quali non producono conseguenze e non lasciano tracce nella popolazione. Intanto per questo reato è nella legge minacciata una grave pena; e se mai tempi reazionari venissero, non sarebbe niente difficile che a grandi punizioni fossero soggetti gli scrittori dei relativi articoli. Persuadetevi però, che non sarebbe per questo che la causa nazionale, la causa della libertà, la causa, direi anche, della dinastia ne vantaggerebbero. Il Re come capo dello Stato, la dinastia e la nazione, nelle condizioni politiche in cui l'abbiamo condotta, non avrebbero nulla a temere.

Ciò posto, con la legge attuale, qual è la vostra posizione? Voi dovete spesso lasciare commettere cotesti reati, non perseguirli, e lasciare impuniti coloro che li commettono. L'articolo 22 della legge in tali condizioni è un inutile arnese che giornalmente i nostri nemici scherniscono.

La seconda modificazione che io vorrei portata al regime della stampa, si riferisce all'articolo 29 dell'editto del 26 marzo 1848.

Qui la questione non è solamente politica, ma è altamente morale e interessa l'amministrazione dello Stato.

L'articolo 29 della legge del 26 marzo 1848, a tutti coloro i quali per mezzo della stampa offedessero diffamando o ingiuriando i depositari e gli agenti dell'autorità pubblica, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, accorda il beneficio di provare i fatti denunziati.

Questo articolo, come fu concepito, è troppo limitato; io voglio allargarne la sfera. È questo lo scopo della mia proposta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

Chiedo questo miglioramento nell'interesse della morale pubblica e colla convinzione che noi porteremo al sistema costituzionale un grande beneficio, imperciocchè renderemo la consumazione del suddetto reato più difficile e renderemo più rispettate le persone le quali verrebbero attaccate.

Quando nel 1819 fu discussa in Francia la legge sulla stampa, che anch'essa portava una disposizione, dalla quale fu tolto il nostro articolo 29, vi furono di coloro i quali si opponevano a dare il diritto di prova contro i funzionari pubblici, che potrebbero esserne offesi. Furono presentati a tale effetto degli emendamenti i quali vennero respinti.

In quell'occasione Beniamino Constant, il quale certo è uno dei pubblicisti a cui il sistema costituzionale in Francia deve moltissimo, rispondendo a coloro che non avrebbero voluto fosse accordato il diritto di prova agli offensori, disse che quel diritto era un beneficio per i depositari della pubblica autorità.

Di scrittori maledici sventuratamente ce n'è gran copia, massime in certe città, dove direbbesi che la stampa non ha altro elemento per i lettori che la maldicenza. Or bene, quando questi scrittori sono obbligati a provare le cose che essi asseriscono contro un pubblico funzionario, ci penseranno due volte prima di pubblicare i loro articoli; ed il magistrato, il quale sarà chiamato ad istruire in quei casi, renderà un segnalato servizio ai pubblici funzionari, ai quali aumenterà il prestigio con la prova della loro innocenza.

Or bene, come io vi diceva, l'articolo 29 è limitatissimo, riferendosi ai soli depositari ed agenti dell'autorità pubblica. L'articolo francese era più largo, ed io, entrando in un altro ordine d'idee, voglio estendere il numero di coloro che la legge deve coprire della sua egida.

Comincio innanzitutto a mettere in questa categoria i membri del Parlamento, poi scendo a tutti coloro i quali fanno parte dei corpi deliberanti nell'ordine giudiziario ed amministrativo. Metto in terza linea i depositari dell'autorità pubblica, di cui parla l'articolo 29; quindi tutti coloro i quali temporaneamente hanno esercitato un pubblico ufficio, e finalmente voglio equiparare ai funzionari pubblici gli autori di libri politici, i direttori, redattori e gerenti di giornali.

Permettetemi di dirvene brevemente i motivi.

In quanto agli alti funzionari dello Stato, voi capirete benissimo che essi hanno diritto alla tutela della legge, come hanno anche il dovere di rassegnarsi a quelle critiche ed a quelle censure senza le quali il Governo costituzionale sarebbe una menzogna.

Non possono nè devono esserne esenti coloro i quali temporaneamente hanno un ufficio pubblico, come sarebbero i commissari regi, ai quali il potere esecutivo affida una missione precaria. I loro atti possono essere censurati dai giornali, e ben si comprende eziandio che deve farsi in modo che da questi attacchi il loro nome, nel corso di un processo penale, esca intemerato.

Perchè io stimo di doversi elevare alla stessa posizione gli autori di libri politici, i direttori, i redattori ed i gerenti di giornali?

La stampa in realtà esercita un pubblico ufficio.

Fu detto che la stampa fosse uno dei poteri dello Stato: io non vado fin là, ma certo è che la stampa ha tanta potestà e influenza nel paese, che con l'opera sua produce gravi conseguenze nell'andamento della pubblica cosa.

Ora, io dico: se un giornale attacca per esempio lo scrittore di un libro, ed attaccandolo ne impugna le intenzioni, oppure accenna ad un fatto che possa essere stato causa della pubblicazione del libro, perchè al gerente del giornale non devono essere date le stesse garanzie, gli stessi diritti che vengono a lui dati quando attacca i pubblici funzionari?

La posizione è la stessa, le influenze sono le medesime, la differenza sta solo in ciò che il funzionario pubblico riceve l'autorità dal potere esecutivo, o dagli elettori, e l'uomo politico, il pubblicista, esercita di sua scelta l'ufficio di censore, di educatore del paese.

La Camera ben comprende che nello stesso modo in cui è concepito l'articolo 29, io intendo che sia limitata la prova dei fatti a quelli che non hanno alcuna attinenza colla vita privata.

Per quanto si riferisce a fatti personali io mi attengo al sistema inglese. La vita privata è murata, questa è la mia massima; ma per tutto quello che si riferisce alla vita pubblica, deve ammettersi il più ampio diritto della critica e della censura, ed è giusto conoscere la verità dei fatti imputati al pubblicista, come di quelli imputati al pubblico funzionario.

La terza riforma mira alla competenza di codesti giudizi. Secondo la legge francese del 1819, codesti giudizi sono deferiti alle Corti d'assise; ma in Italia, non so il perchè, si portano ai tribunali correzionali.

Io chiedo quindi che anche tra noi le Corti di assise sieno competenti dei reati di offesa ai funzionari dello Stato, quando si riferiscano all'esercizio dei loro pubblici uffizi.

E notate bene: mentre per le offese al Re, alla religione, al Senato ed alla Camera, si va innanzi

alle Corti d'assise, le offese contro i pubblici funzionari sono equiparate alla diffamazione ordinaria e si puniscono dal giudice correzionale. La modificazione che io voglio portare alla nostra legge toglie cotesta contraddizione: la Corte di assise, competente a giudicare delle offese contro il Re, lo sarebbe pure delle offese contro i pubblici funzionari e contro tutti coloro a cui accenna la mia riforma all'articolo 29 della legge del 26 marzo 1848.

Vengo alla quarta modificazione.

Tutti coloro che hanno una piccola esperienza degli affari di stampa, sanno che avvi una classe d'individui, i quali, abusando della buona fede del gerente di un giornale, spesso giungono a pubblicare scritti diffamatorii che lo stesso gerente e chi dirige il giornale ignorano.

Or bene, io domando che, conosciuto l'autore e provato che il gerente non abbia agito con dolo, il solo scrittore dell'articolo venga punito.

Nella legge della stampa per le pubblicazioni ordinarie si ammette la teoria comune della complicità. Non è così pei reati che si commettono colle pubblicazioni periodiche; in queste l'autore dell'articolo è soltanto punito quando ha sottoscritto l'articolo, e allora il gerente è considerato quale complice.

Io voglio che pei reati di diffamazione e d'ingiuria, i quali sono i più tristi, e che rivelano nell'autore un animo codardo, la legge possa colpire colui che realmente l'ha commesso, ancorchè il suo nome non sia riconosciuto all'atto della pubblicazione.

Io credo che con la mia riforma cotesto reato diventerà più raro, imperocchè tutti coloro i quali hanno abusato ed abusano, come dicevo in principio, della buona fede del gerente di un giornale, essendo certi che, in caso di un procedimento penale, la pena deve colpirli, ci penseranno due volte a far pubblicare ingiurie e diffamazioni con la stampa.

La quinta riforma è una garanzia per la libertà della stampa. In principio, scorrendo del reato contemplato dall'articolo 22 della legge sulla stampa, vi feci osservare che si sequestrano, ma spesso non si portano al dibattimento i fogli incriminati.

Ci fu un tempo in cui divenne abituale il sistema dei sequestri, tanto che parve un'arte di Governo; e fu allora realmente che io scrissi il mio disegno di legge, e che lo presentai alla Camera.

Io non voglio togliere il diritto ai magistrati, incaricati dal Pubblico Ministero, di sequestrare uno stampato, quando essi credono che contenga un reato; ma io voglio che in un dato numero di giorni si faccia l'istruzione, o si porti l'imputato al pub-

blico dibattimento. Qualora il termine da me prefisso scada inutilmente, voglio che l'istanza sia perentoria, e che la stampa, per il fatto della perenzione, ritorni alla libera circolazione.

Mi si fa osservare da un amico a me vicino: ed i fogli sequestrati chi li paga? Anche un giornale di provincia, criticando questo articolo del mio disegno di legge e dicendolo timido, voleva che in questo caso io determinassi la responsabilità del magistrato. Certo io non rifuggirei da una riforma così radicale, ma il sistema della responsabilità ufficiale andrebbe a legarsi ad un altro ordine d'idee. Il giorno in cui avremo fatto una legge sulla responsabilità dei ministri, allora potrà essere contemplata quella dei subalterni, ed un articolo a quest'oggetto potrà essere fatto. Ma limitarci a questo caso speciale, lasciando poi le grandi responsabilità impunite, parmi in verità un'opera incompleta.

Io mi contento, per ora, di poter mettere un freno ai sequestri inconsulti, alle confische inconsiderate della stampa. Quando l'agente del Pubblico Ministero sa che fra otto giorni egli deve portare al pubblico dibattimento l'imputato, e che, ove egli non proceda, l'azione è perentoria, e lo scritto incriminato può di diritto ritornare alla libera circolazione, avrò fatto abbastanza per tutelare la libertà della stampa.

Un'ultima riforma, signori, sta nell'articolo 6 del mio progetto. In quest'articolo io chiedo che sia abolito l'arresto preventivo nei reati di stampa.

In verità questa modificazione alla legge sulla stampa ha perduto la sua importanza dopo la legge che avete ieri ed oggi votato pei mandati di cattura e di comparizione, e per la libertà provvisoria nei procedimenti penali.

Quando io lo scrissi, eravamo in altre condizioni. Ad ogni modo lo mantengo; e vedrà l'onorevole guardasigilli che io fo una sola eccezione al divieto del carcere preventivo, ed è per il reato di provocazione ai crimini previsti dagli articoli 153 e 154 del Codice penale. In questo caso entreremmo in un ordine d'idee superiore ai principii direttivi della libertà della stampa, e direi anche andremmo ad un genere di reati pei quali anche la legge ultimamente votata, mantiene maggiori facoltà ai magistrati penali.

Dopo di ciò, signori, io non ho che ad invocare la vostra indulgenza, chiedendovi di prendere in considerazione il mio progetto. Fidando nella benevolenza con la quale mi avete ascoltato, spero che vorrete accettare le mie idee.

Del resto, la presa in considerazione non pregiudica le opinioni di coloro che non vogliono associarsi alle mie. La presa in considerazione in que-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

sto caso non avrebbe altro effetto che di obbligarvi a studiare una materia la quale credo che sia di molto interesse, e sulla quale a noi spetta di prendere qualche provvedimento.

La stampa, come dissi in principio, per se stessa non dovrebbe porgere materia a reato, imperocchè la espressione del pensiero non è un reato, se non che quando arrechi un pregiudizio sociale, o costituisca un pericolo politico, quando cioè sia realmente causa non di un reato mentale, ma di un reato positivo.

Ora, finchè la stampa non arriva a questi estremi, voi, punendola, non fate che opprimere il pensiero; voi impedita quella libera discussione la quale è un elemento necessario di un Governo costituzionale. E direi anche di più: la stampa, come affermava un grande scrittore, è il baluardo della tribuna parlamentare; bisogna che tutte e due queste libertà, della parola scritta e della parola parlata, siano piene e complete, imperocchè l'una non fa che garantire l'altra.

Non ho altro da aggiungere. (Benissimo! a sinistra)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io sarei stato veramente lieto, se la considerazione dianzi rivolta all'onorevole Morrone intorno alla intempestività della sua proposta, avesse avuto per effetto di persuadere l'onorevole Crispi di prescindere oggi dallo svolgimento del suo progetto e rinviarlo a tempo più opportuno. Io penso che dell'opera sua egli avrebbe, così facendo, raccolto miglior frutto.

Veramente sul cominciare del suo dire l'onorevole Crispi sembrava quasi disposto a seguire questo partito; ma poi egli ha creduto che fosse opera più conveniente il non ritardare maggiormente lo svolgimento del suo progetto.

Io non mi propongo, o signori, di seguire l'onorevole proponente in tutte le parti della sua proposta, e di esaminarle con quella serietà che la gravità dell'argomento esigerebbe. Ciò toglierebbe a me lungo tempo, e cagionerebbe anche a voi lungo disturbo; nè crederei che ciò sia in questo momento necessario.

Gravissimo è l'argomento intorno a cui si aggira la proposta dell'onorevole Crispi. Egli vorrebbe che si intraprendesse la riforma della legge organica sulla stampa.

È stata gran ventura per l'Italia l'aver lungamente rispettate in generale tutte le leggi organiche date dal largitore dello Statuto come un complemento dello Statuto medesimo.

Io vado persuaso che dobbiamo gran parte dell'assodamento delle nostre istituzioni e del felice loro risultato all'aver avuta la prudenza di rispet-

tare così lo Statuto fondamentale come tutte le leggi che ne costituiscono il necessario complemento.

Io non dirò che coteste leggi siano perfette, che nessuna di esse presenti qualche lato che potrebbe essere utilmente migliorato; ma quando si tratta di leggi che hanno carattere politico, io penso che sia migliore consiglio il sopportarle anche imperfette, e il renderle rispettabili al pubblico colla lunga e savia loro conservazione, piuttosto che intraprendere frequenti modificazioni le quali ne scemano sempre la riverenza e il prestigio.

Altri paesi che hanno seguito un sistema affatto contrario al nostro, fanno dolorosa testimonianza delle conseguenze che derivano dalle frequenti mutazioni delle leggi politiche.

E venendo in particolare alla legge sulla stampa, io non dirò che essa sia una legge perfetta; ma credo di potere francamente asserire che l'onorevole Crispi nella sua proposta mi presenta l'immagine di un medico che, andando al letto dell'ammalato, invece di curare le parti veramente inferme, porta la sua opera curatrice sulla parte sana.

E invero, che cosa propone l'onorevole deputato di fare?

In primo luogo, egli vorrebbe abolire l'articolo 22. Questo articolo, come avete inteso, fa divieto di fare pubblica adesione a una forma di Governo contraria a quella del paese, e ancora di più di manifestare voti o minacce di distruzione di questa forma di Governo. Egli crede che convenga di fare scomparire dalla nostra legislazione questa disposizione. Io non so davvero con quanta opportunità i poteri legislativi seguirebbero il consiglio dell'onorevole Crispi. Io ricordo con piacere che l'onorevole Crispi pronunciò in Parlamento una bella e grande verità, forse quella che gli procurò maggiore onore nella sua vita parlamentare, ed è, che la monarchia ci unisce e la repubblica ci divide.

**CRISPI.** Ci dividerebbe.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Or bene, se l'ordine monarchico ci ha uniti e ci tiene uniti, come non è a porsi in dubbio, vi domando, se sarebbe buon consiglio l'esporsi a continui attacchi permettendo voti e minacce per la sua distruzione? Io credo che sarebbe un'opera quasi parricida; noi andremmo a minare e scalzare quell'elemento politico salutare a cui dobbiamo in grandissima parte i felici risultati del nostro risorgimento nazionale. Nè vale, o signori, il ricordare, come fece l'onorevole Crispi, le origini di questa disposizione. Sia pure che in Francia una disposizione simile sia sorta in momenti calamitosi; ma egli è certo che in Italia questa disposizione è stata sancita con pie-



nissima tranquillità e libertà del legislatore. Nè in pratica noi abbiamo a dolercene, perchè essa ha contribuito a mantenere rispetto e riverenza al principio monarchico, pietra angolare del nostro edificio politico. E non è vero che i magistrati abbiano interamente trascurata l'applicazione di quest'articolo, e che in Roma singolarmente, avvengano spesso delle pubblicazioni che sarebbero incriminabili secondo l'articolo 22, e che si lascino passare impunite. Prego l'onorevole Crispi di ben ritenere che non è stato esatto nelle sue allegazioni. Io, che mi trovo in condizione di seguire il corso dei procedimenti per la stampa, posso assicurare che è avvenuto ed avviene non di rado che si fa applicazione prudente sì, ma opportuna delle disposizioni penali dell'articolo 22.

Io credo che non siano decorsi molti giorni dacchè è stata pronunziata una sentenza in applicazione di questo articolo. Altri consimili giudizi ebbero luogo in tutto il regno, che se non sono frequenti, ciò non vi deve sorprendere, perchè è cosa che avviene e che deve avvenire per tutte le disposizioni della legge sulla stampa. Queste disposizioni penali non si applicano in tutti i casi occorrenti come le altre leggi penali comuni, per esempio, sopra le grassazioni, gli assassini e simili: esse sono disposizioni di carattere politico, le quali esigono nella loro applicazione la guida del criterio politico. Quindi sarà avvenute, ed avverrà certamente, che in alcuni casi il pubblico Ministero si asterrà dal procedere, perchè concorrono circostanze le quali dimostrano che il procedimento non sarebbe opportuno e non gioverebbe all'ordine pubblico. Ma ogni qual volta l'ordine pubblico rimane turbato, ogni qual volta la pubblicazione offende il senso morale e politico del paese, allora l'azione pubblica si mette in movimento e promuove la debita repressione. Così l'articolo 22 vuol essere e così viene applicato.

E quando anche volessi ammettere che siano molto rare le applicazioni di codesto articolo, si vorrebbe per questo disarmare la società per quei casi in cui le sue disposizioni potranno essere utili ed opportune? Mai no, o signori. Sono ben noti gli esempi di paesi liberi che conservano leggi alle quali raramente pongono mano e che quasi giacciono dimenticate.

L'Inghilterra è maestra in questa materia. Essa ha un arsenale di leggi le quali raramente si applicano, che sono ignorate da moltissimi inglesi, e che sono note appena agli esperti legisti, ma pure si conservano, per applicarle quando ciò possa tornare utile alla società.

Con questo prudente procedere avviene che la so-

cietà si trova sempre in condizioni di provvedere alla sua difesa ogni qual volta ne sorga l'occasione.

Se adunque oggi non esistesse un bisogno attuale di mantenere le anzidette disposizioni, nessuno può rispondere che tale bisogno non si verificherà in avvenire, e non vi consiglierai mai di rinunciare a questo presidio del principio cardinale del nostro edificio politico, esponendo la forma del nostro Governo ad ogni attacco od insulto.

La seconda parte della proposta dell'onorevole Crispi riguarda la repressione dei reati di diffamazione, di libello famoso, od ingiuria commessi colla stampa.

La legge attuale saviamente stabilisce che, allorché si tratta di questi reati commessi contro pubblici ufficiali per atti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'incolpato sia ammesso a provare la verità del fatto che forma l'oggetto della diffamazione. È una conseguenza di quella responsabilità civile che in faccia al paese debbono avere tutti coloro che sono investiti dell'esercizio di pubbliche funzioni.

Ma l'onorevole Crispi vorrebbe estendere questa disposizione ad altre persone le quali non rivestono il carattere di pubblici ufficiali e per conseguenza non sono soggetti a questa responsabilità civile. Io credo che l'onorevole Crispi vada molto al di là dello scopo di questa disposizione, e che invece di renderla salutare, la renderebbe assai pericolosa. L'ammissione della sua proposta darebbe facile ansa a diffamazioni, ingiurie e libelli; imperocchè coloro i quali sapessero di potere impunemente commetterle, offrendo di provare i fatti diffamatorii od ingiuriosi, si permetterebbero facilmente d'inquietare tutte quelle persone delle quali pare che l'onorevole Crispi si mostri sollecito difensore.

Ed ho inteso con qualche sorpresa che egli afferma essere questo un modo di metter freno alla maldicezza, alla smania di coloro che, in alcune città d'Italia singolarmente, ricorrono di leggieri a questi attacchi contro persone anche onorate.

Mi permetta, onorevole Crispi, di ripetergli che egli va precisamente ad uno scopo contrario di quello che si prefigge di conseguire, che egli apre la via a render più frequenti e più facili gli attacchi dei diffamatori contro la onoratezza privata di cittadini. Io credo che in questo argomento non si possa assolutamente andare al di là di quel limite che è segnato dalla responsabilità civile imposta ai funzionari pubblici.

Dirò ancora una parola sola riguardo ai membri del Parlamento.

I membri del Parlamento, per ciò che riguarda la loro vita parlamentare, sono dallo Statuto muniti

del principio di insindacabilità. Or bene, come può conciliare l'onorevole Crispi questo principio col diritto che si desse ad ognuno di attaccare un membro del Parlamento, offrendo di provare la verità dei fatti che egli allega, purchè questi fatti non riguardino la vita privata, sola limitazione che l'onorevole Crispi appone a sua disposizione?

A mio parere, ne verrebbe a questa classe di cittadini, oltre le solite molestie che sono obbligati di soffrire ogni dì, un cumulo di altre molestie che forse sarebbero assai più gravi di quelle che sopportano nell'esercizio delle loro importanti funzioni.

Molte altre cose potrei dire sopra questo argomento, soprattutto per ciò che riguarda gli scrittori di libri politici e i giornalisti o direttori di giornali, ma me ne astengo, perchè non credo che qui convenga di dare alla questione troppo ampio svolgimento.

Coll'articolo 3 l'onorevole Crispi vorrebbe deferire alla cognizione delle Corti d'assise, ossia dei giurati, tutti i reati di diffamazione ed ingiurie che siano commessi contro le persone contemplate nell'articolo 29, vale a dire contro tutte quelle persone per le quali egli ammetterebbe la prova dei fatti diffamatorii. Io credo che qui l'onorevole Crispi alteri il principio che serve di base alla distribuzione delle competenze penali per i reati di stampa.

Quanto alla cognizione dei delitti di stampa, il principio razionale che è stato seguito, è questo, che cioè si deferiscono alla cognizione dei giurati quei reati che hanno un carattere politico. Tutti gli altri si confondono coi reati comuni e sono lasciati soggetti alle regole comuni di competenza. Io non vedo davvero come i reati di diffamazione ed ingiurie, commessi contro le persone di cui parla l'articolo 29, assumano carattere politico, solo perchè siano stati commessi contro pubblici ufficiali, contro un giornalista, contro uno scrittore di un libro politico. Io non arrivo a comprendere questa ragione, ma comprendo benissimo come la disposizione dell'onorevole Crispi sovvertirebbe interamente l'ordine delle competenze penali in fatto di stampa.

Coll'articolo 4 l'onorevole Crispi tocca una parte della legge della stampa, che veramente si potrebbe dire la più bisognosa di riforma, voglio dire quella dei gerenti responsabili, ma egli la tocca nel senso opposto (secondo me) a quello in cui una buona riforma dovrebbe essere fatta. È un lamento generale, o signori, che è scandaloso il sistema che noi abbiamo dei nostri gerenti responsabili, per il quale si presentano alla giustizia come imputati di reati di stampa persone evidentemente incapaci di ogni

responsabilità in materia di stampa. Ebbene, costoro sono i capri emissari di tutti gli eccessi, di tutti i delitti, di tutti i disordini che si commettono col mezzo della stampa. Questa parte, o signori, che, la ragione giuridica e la ragione morale esigerebbero che fosse da noi modificata (e spero che non sarà lontano il giorno in cui, o per iniziativa del Governo o per iniziativa parlamentare, questa riforma si farà), l'onorevole Crispi vorrebbe riformarla, diminuendo o spostando la responsabilità, già illusoria, di cui sono dalla legge gravati i gerenti dei giornali.

Nel caso in cui si pubblichi in un giornale un articolo incriminato di cui sia noto o provato l'autore, egli vorrebbe che il gerente andasse esente da ogni responsabilità, se non si prova che per sua parte l'inserzione è stata fatta dolosamente.

Ma non si avvede l'onorevole Crispi, che con questo sistema viene ad assicurare ai gerenti una specie di costante impunità nei casi in cui si venga a conoscere l'autore dello scritto incriminato? Eppure egli sa che la pubblicazione non si può fare senza il consenso del gerente del giornale.

Ora, se la pubblicazione viene fatta perchè consentita dal gerente, come si può moralmente e legalmente ammettere che il gerente non ne debba rispondere, se non si prova che egli era in dolo? Il suo dolo consiste sempre nell'aver permesso che si pubblicasse uno scritto che offendeva la legge.

Questo è un principio così comune che io credo che l'onorevole Crispi non troverà una legge sulla stampa che ne stabilisca uno diverso.

L'onorevole Crispi vorrebbe inoltre introdurre nei giudizi penali per reato di stampa una specie di perenzione. Vorrebbe che la interruzione degli atti del processo per otto giorni traesse seco l'abolizione del processo. È questo un elemento nuovo che egli introdurrebbe nei procedimenti penali. La perenzione è ammessa nei giudizi civili, è ignota nei procedimenti penali, almeno secondo le nostre regole di procedura, e secondo la regola seguita anche da altri paesi civili governati da leggi moderate.

È stabilita nella legge una prescrizione brevissima per i reati che si commettono per mezzo della stampa; questa prescrizione è di tre mesi. Parmi adunque che questo rimedio della prescrizione brevissima di tre mesi sia sufficiente per ovviare a tutti gli inconvenienti temuti dall'onorevole Crispi.

La disposizione da lui proposta poi contiene un gravissimo inconveniente, e sarebbe quello di rendere impune e libera la circolazione di uno stampato, il quale fosse in realtà criminioso, solo perchè

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

il Pubblico Ministero avesse lasciato passare il termine di 8 giorni senza fare alcun atto di procedura.

Io domando all'onorevole Crispi, se, nel caso di un processo che si facesse per porto d'arme proibita, quando l'azione fosse prescritta, quando la reità non potesse essere provata contro l'imputato, diventi lecito il portare quell'arme proibita, solo perchè quello che è stato sottoposto a procedimento non è stato condannato?

L'arme è proibita, e sarà sempre proibita per se stessa qualunque sia l'esito del processo. Così avviene delle stampe. Può darsi che non si scopra l'autore, può avvenire che colui che ne è incriminato, venga assoluto perchè il suo stato mentale o altre condizioni non lo rendono imputabile; ma lo stampato per se stesso, se è intrinsecamente criminoso, se offende le leggi, sarà sempre tale, e non si potrà mai permettere la sua libera circolazione, come pretenderebbe l'onorevole Crispi. Questa sarebbe la permissione di una flagrante e permanente offesa alle leggi.

Infine, coll'ultimo articolo l'onorevole Crispi fa una proposta, la quale entra perfettamente nelle mie idee. È quasi l'unico punto in cui mi trovo con lui d'accordo. Egli propone di abolire l'arresto preventivo, allorchè si tratta di reati di stampa, e vi apporta una sola eccezione, la quale riguarda l'eccitamento a commettere reati politici contro la persona del Re e contro la famiglia reale.

Come l'onorevole Crispi già accennava, siffatta proposta avrebbe perduta la sua ragione d'essere, giacchè questo ramo del Parlamento ha votato testè una disposizione, la quale è più larga di quella che propone l'onorevole Crispi, nè occorrerebbe perciò di ritornare per una materia speciale sopra un argomento, che è già stato in modo più largo e generale risoluto.

Osservo poi in quanto a tutte le disposizioni penali del progetto, che la materia, che riguarda i reati di stampa, è stata da me intieramente trasfusa nel progetto del nuovo Codice penale. Questo Codice penale, come voi sapete, è già stato discusso e votato dal Senato, e fra breve avrò l'onore di recarlo davanti a voi. In quel progetto l'onorevole Crispi troverà e la disposizione che risponde al suo articolo 1, e la disposizione che risponde all'articolo 29 che egli vorrebbe riformato: e parmi che allora sarà occasione molto più opportuna di trattare questa ed altre questioni.

Aggiungerò ancora un'osservazione per ciò che riguarda l'articolo 29, ossia i reati di diffamazione. Questa disposizione non è propria soltanto della legge sulla stampa, come sa l'onorevole Crispi, ma quasi negli stessi termini si trova inserito un arti-

colo conforme nel Codice penale per le ingiurie e le diffamazioni che si commettono cogli scritti o con parole. Ora come vorrebbe l'onorevole Crispi mutare la disposizione della legge sulla stampa senza portare ad un tempo una corrispondente modificazione alla disposizione del Codice penale? Questo coordinamento delle diverse disposizioni, che riguardano tutti i reati che si commettono con qualunque mezzo contro l'onore e la riputazione delle persone, si potrà fare opportunamente, allorchè voi avrete occasione di esaminare il progetto del Codice penale.

Da tutte queste considerazioni io dovrei dedurre che ora sia veramente inopportuno l'occuparci della proposta dell'onorevole Crispi. E tale sarebbe la mia opinione. Ad ogni modo siccome nella Camera è invalsa la regola di considerare come atto di cortesia la presa in considerazione delle proposte di legge, provenienti da suoi membri, perciò io abbandono quella di che trattiamo, alla discrezione della Camera.

CRISPI. Non avrei più desiderio di parlare, ma l'onorevole guardasigilli mi obbliga a rassegnare qualche altra osservazione sul disegno di legge da me presentato alla Camera.

Forse non di mal animo, ma nel calore dell'improvvisazione, l'onorevole ministro, in principio ed in fine, pronunciò delle frasi che non posso lasciare senza risposta.

In quanto all'abolizione dell'articolo 22 della legge sulla stampa egli disse che la mia riforma sarebbe opera parricida, e per la riforma che voglio introdurre coll'articolo 5 del mio disegno di legge, asserì che essa è contraria alla legge ed alla morale.

L'onorevole ministro ben comprenderà come gravissime sieno queste imputazioni, nel far le quali egli è caduto in gravissimi errori.

Avrei creduto che l'eccezione da me portata nell'articolo 6 della mia proposta di legge avrebbe per lo meno dovuto mettere in guardia il ministro per non cadere in esagerazione contro i miei proponimenti. Sciaguratamente questo non è avvenuto. Il fatto di non aver voluto esimere dall'arresto preventivo gli autori di provocazione a commettere l'attentato contro il Re e contro la Famiglia Reale (eccezione che certamente i partiti estremi m'imputeranno come una concessione a quella monarchia sotto la quale viviamo), questo fatto non valse a rendermi benevolo l'animo del ministro, non mi valse di passaporto pel rispetto delle mie opinioni; il ministro ha voluto colpirmi, e colpirmi poco convenevolmente.

Signori, l'onorevole guardasigilli ha ricordato una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

mia dichiarazione della quale non mi pento; ma, come dissi in un'altra occasione, quella mia dichiarazione non è assoluta. In politica massime assolute non ce ne sono. Noi siamo, lo sappia l'onorevole Vigliani, unitari anzitutto, ci siamo sposati coll'Italia, e per questa Italia faremmo tutti i sacrifici, affinché duri quale noi siamo giunti a costruirla.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Qual è?

**CRISPI.** Quando il 1860 siamo partiti per Marsala sapevamo quello che si andava a fare ed i pericoli che andavamo ad incontrare; ed accettando la bandiera che fu allora inalberata, vi siamo rimasti da onesti uomini, e non l'abbiamo mai tradita. Intanto io ricorderò una cosa all'onorevole guardasigilli, ricorderò quello che Beniamino Constant disse in Parlamento, sotto il primo ramo dei Borboni, in quel discorso in cui parlava della bandiera tricolore, del giuramento e dei vincoli che un deputato ha sotto il regime in cui vive.

È un contratto il nostro; l'abbiamo fatto, ci stiamo, noi non lo romperemo; ma se c'è chi lo rompa...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non saremo noi.

**CRISPI.** Non lo so.

**PRESIDENTE.** Non saranno nè gli uni, nè gli altri; si manterrà il fatto nell'interesse del paese e di tutti. (*Segni di approvazione*)

**CRISPI.** La questione è un'altra.

È un contratto; consensualmente l'abbiamo accettato; per quindici anni non abbiamo mai dato sospetto di avervi mancato; ma è un contratto...

**SALARIS.** Se si rompe, resta rotto.

**ERCOLE.** Chi rompe paga.

**CRISPI.** L'onorevole ministro, se crede che l'articolo 22 della legge sulla stampa sia l'ancora, sia la tutela della monarchia, si sbaglia.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non lo credo.

**CRISPI.** L'ancora conservatrice...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non lo credo.

**CRISPI.** Si sbaglia. L'ancora conservatrice è il buon Governo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È una.

**CRISPI.** Bisogna innanzitutto che coloro i quali governano, provino ai partiti ostili che nell'ordine legale ci è tutto quello che si può desiderare pel benessere e per la libertà. (*Bene! a sinistra*) Il giorno in cui con una cattiva amministrazione, con un Governo dispotico...

**CAVALLETTO.** Ma che dispotico! (*Rumori a destra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Cavalletto, non interrompa. L'onorevole Crispi fa delle ipotesi, e se si riferisse

al Governo nostro, certamente non lo tollererei. (*Movimenti in senso diverso*)

Lascino al presidente il dirigere le discussioni.

**CRISPI.** Se l'interuttore crede che il dispotismo consista nel Re assoluto, si sbaglia. Vi sono anche delle repubbliche dispotiche, e di questi esempi ne avete nella storia, nè ho bisogno di ricordarveli. La legge più feroce contro la stampa fu fatta dalla prima repubblica francese. Andate poi in America, e ne troverete anche delle peggiori.

Il dispotismo può funzionare sotto tutte le forme di Governo, e su questo ho detto abbastanza.

Dunque, quando con un Governo dispotico, o partigiano, le masse sono stanche, allora l'articolo 22 della legge sulla stampa non salverà il vostro sistema.

Il ministro dice: vogliamo conservare quest'articolo come si conservano le armi in un arsenale; e ricordò che l'Inghilterra ha molti di questi arnesi, e se ne giova quando vuole. Ah! signor ministro, ella ha ricordato un paese nel quale sono vissuto lungo tempo, e che forse ho studiato meglio di lei, perchè ho visto colà nella pratica come si governa, e come si fa giustizia.

Se guardiamo la legislazione penale inglese, troveremo che è la più feroce delle legislazioni; ma in quel paese col sentimento di equità, col principio di giustizia, che direi universale, è penetrata nei magistrati l'abitudine di non mettere in pratica le leggi triste, ma di lasciarle andare in dissuetudine.

In Inghilterra la legislazione si fa poco in Parlamento e molto in tribunale; la fa più il paese che i suoi deputati. Guai se la odierna Inghilterra disseppeclisse le leggi di Enrico VIII e della sua figlia Elisabetta! scoppierebbe una rivoluzione forse più sanguinosa di quelle che sono avvenute nel continente. Non mi ricordi l'Inghilterra, nè le sue leggi, nè i suoi arsenali di leggi. Se vi è un paese dove la giustizia e il diritto trionfano, dove la libertà è realmente rispettata, è quello, e noi del continente non possiamo e non sappiamo imitarlo.

Per quanto riguarda il reato di diffamazione, l'onorevole ministro diceva che l'articolo 29 da me modificato bisognerebbe coordinarlo col Codice penale, e siamo d'accordo. La modificazione che io voglio portata all'articolo 29 della legge sulla stampa, influirebbe anche sul Codice penale; ma quello in cui non possiamo metterci d'accordo, sa l'onorevole ministro dove sia? È nel concetto falso, antiggiuridico che egli si è fatto del menzionato articolo 29.

L'onorevole ministro credo che soltanto i depositari dell'autorità pubblica e i funzionari del Go-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

verno siano responsabili in un paese che si regge a libertà.

Cotesto è un errore! Dinanzi al paese siamo tutti responsabili, e noi pei primi, e più che gli agenti del potere esecutivo.

È vero che contro di noi la responsabilità è provata quando avvengono le elezioni generali, ma è un errore il credere che quello sia il solo tempo in cui questa responsabilità produca le sue conseguenze; è un errore che la stampa non possa sui nostri voti e sulle nostre idee esercitare le sue censure. Noi siamo inviolabili qui nel senso, che qualunque cosa noi diciamo essa non possa costituire un reato; ma non siamo né insindacabili, né inviolabili dinanzi alla pubblica opinione.

Guai pel paese! Allora, invece di un Parlamento di libertà, noi saremmo un'oligarchia, la quale sarebbe peggiore di quella della repubblica di Venezia.

Il ministro dichiarava per questi reati che non è logico di portarli alle Assise; e sapete perchè? Perchè questi reati, a suo avviso, non hanno un carattere politico. Anche qui egli è caduto in errore.

Se le offese agl'impiegati pubblici, per atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno carattere politico, allora il reato sarebbe mal definito, e il diritto di prova all'offensore, per dimostrare la verità dei fatti denunziati, non dovrebbe essere ammesso.

Giusto pel motivo politico sono criticati e censurati gli agenti del potere, giusto per questo sono responsabili, e la responsabilità stessa stabilisce il carattere politico. Ed essendovi un carattere politico, chi è il giudice meglio competente? La Corte d'assise.

I Borboni in Francia, in un articolo della legge del 1819, dove si parla di questi reati d'offesa agli impiegati pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, tennero anche questo sistema; ed il nostro articolo 29 ne fu una cattiva copia.

Ecco che cosa dice quella legge:

« Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par devant la Cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. »

Si vede dunque che in Francia questi reati furono demandati alle Corti d'assise, e vi furono demandati perchè questi reati, come quelli contro le leggi costituzionali, contro il Re, contro le Camere, spettano al giudice popolare.

Ci fu un momento in cui per quei reati politici elevati a crimini si andò un poco più in là; l'onorevole ministro deve ricordarlo, in Francia la Camera dei pari fu dichiarata competente.

Adunque in cotesti reati havvi altro che carattere politico! sono reati eminentemente politici, epperò bisogna portarli dinanzi alle Corti di assise.

L'onorevole ministro ha un'opinione diversa della mia; io non pretendo di convertirlo, ma naturalmente la sua risposta non mi ha potuto soddisfare.

Per la modificazione che intendo arrecare nella procedura pel reato di diffamazione, mi sono proprio meravigliato di non avere il consenso del signor ministro. Se i gerenti in Italia fossero realmente quello che sono secondo la legge francese, io lo comprenderei. In Francia il gerente è il capo, è l'amministratore, è colui dal quale dipende il giornale, è anche spesso uno dei proprietari del giornale. Tra noi il gerente chi è? Un disgraziato il quale non sa quello che si stampa nel giornale. E questo capo espiatorio, quest'infelice che non legge, che non può leggere (e se mai li leggesse sarebbe cacciato dal suo ufficio) gli articoli del giornale, è quello che vien condannato alla prigionia. Ora, ci può essere logica, non dico giuridica, ma morale, quella morale che invocava il signor ministro in cotesta disposizione?

Che cosa chiedo io, signori? Io chiedo (e credo che ciò sia realmente morale), che il giorno in cui l'autorità inquirente arriva a conoscere lo scrittore dell'articolo, punisca costui e lasci andare il povero gerente, quando sia provato che egli, stampando l'articolo, non l'abbia fatto con dolo.

Questa mia riforma avrebbe un doppio vantaggio; salverebbe innanzitutto l'innocente da una pena immeritata, ed in secondo luogo sarebbe di freno ai veri diffamatori, i quali spesso penetrano negli uffizi dei giornali con la veste di oneste persone, e ne abusano grandemente. Codesto è lo scopo della mia riforma.

A me ha fatto meraviglia come l'onorevole ministro della giustizia non l'abbia approvato, anzi l'abbia combattuto.

Finalmente, ed ho terminato, quando con l'articolo 5 del mio progetto di legge ho stabilito la perenzione dell'istanza, io non ho inteso di fare altro che mettere un freno all'abuso di sequestrare gli stampati. Se realmente il reato esiste, se è provato, si porti subito al pubblico dibattimento. Al contrario se, come avviene spesso, i sequestri facendosi con poca ponderatezza, il reato non esiste, è giusto che l'autore dell'articolo abbia la libertà di poter fare circolare nel paese le idee di cui egli si è fatto il propagatore.

Io vi chiedo che entro otto giorni per lo meno si faccia un atto di procedura; e noti l'onorevole ministro che anche su questo particolare io ho fatta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

la mia eccezione; ma sventuratamente, a quel che pare, egli non ha letto il mio progetto di legge.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'ho letto due volte.

**CRISPI.** Allora me ne dolgo maggiormente. (*ilarità a sinistra*)

Io dunque ho fatta la eccezione pel caso previsto dall'articolo 282 del Codice di procedura penale.

Ho chiesto in generale che sia cominciata l'istruzione entro otto giorni, e a me pare che questo termine sia più che sufficiente per gli atti di procedura. E poi per i reati di stampa l'istruzione non può andare molto alla lunga.

Il sequestro fatto, se voi non lo portate davanti al pubblico dibattimento, il vero motivo si è che non lo volete, perchè non lo credete opportuno, perchè non avete avuto altra intenzione che limitarvi al sequestro.

L'onorevole ministro disse: come volete voi dare la libera circolazione alla stampa sequestrata? Ma sarebbe lo stesso che permettere il porto d'armi proibite, quando, fattone il sequestro, non segua un immediato procedimento. Ah! il paragone non regge: un'arma proibita nelle mani di un assassino è sempre un'arma che può ferire; ma un articolo incriminato, pel quale non si è voluto, entro otto giorni, procedere, è uno strumento innocente.

Del resto egli m'insegna che il reato di stampa è un reato immateriale, è un reato il quale, se non ha influenza subito, non esiste, è un reato il quale cambia di luogo e di circostanza. Spesso si crede che un articolo in quel dato giorno possa produrre quella data influenza e recare quel tale danno, ed è per questo che si fa il sequestro; ma dopo cinque o sei giorni si sa che, l'occasione mancata, il pensiero manifestato nel libro o nell'articolo non è più pericoloso, e che può benissimo correre le vie del paese; cotesta è la ragione per cui i processi non si fanno.

Il Ministero pubblico teme di non poter ottenere una condanna o di perdere il processo. Non credete quindi che dando la libera circolazione al libro od all'articolo, si dia circolazione ad un pensiero criminoso; no, perchè se realmente fosse criminoso, il processo sarebbe in pochi giorni ultimato e la giustizia sarebbe amministrata.

Dunque non è un'offesa alla morale ed alla legge che ho arrecato proponendo l'articolo 5 del mio disegno di legge, ho voluto togliere ai troppo zelanti agenti del Ministero pubblico l'arbitrio dei sequestri che sono stati biasimati e censurati da tutto il paese e che un tempo erano divenuti una vera epidemia.

Altro non ho da dire.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Una sola cosa mi preme, o signori, ed è di dileguare, se è possibile, dall'animo dell'onorevole Crispi il sospetto che io abbia voluto pronunciare al suo indirizzo qualunque parola sconveniente.

Io non so se per avventura qualche parola viva mi sia sfuggita nel corso delle mie osservazioni; ma certo è stato lontanissimo da me il pensiero di dire cosa la quale potesse mancare a quella convenienza che so essere dovuta e che soglio usare ad ogni membro che siede in questo recinto.

L'onorevole Crispi ha creduto di vedere un'offesa fatta alla sua persona laddove io parlava di opera parricida.

Ma io non ho mai inteso di attribuire delle intenzioni parricide all'onorevole Crispi; ho qualificata parricida l'opera dell'abolizione dell'articolo 22, perchè siccome questa abolizione permetterebbe di offendere ogni giorno con ogni oltraggio il principio monarchico costituzionale del nostro Governo, di esprimere ogni giorno il voto e la minaccia della distruzione del principio stesso, ed esporrebbe per conseguenza a un pericolo continuo la base che io ho detto angolare del nostro edificio politico, così quest'opera sarebbe parricida nei suoi effetti, nel senso latino, cioè, sarebbe esiziale alla patria. Questo è il vero senso delle mie parole, che colpiscono la proposta, non il suo autore.

Egli notava inoltre che io aveva qualificato alcune delle sue proposte come contrarie alla legge ed alla morale. Ed anche qui debbo dire che le sue proposte possono peccare di ambedue questi vizi, senza che l'autore ne sia punto colpevole nella sua intenzione.

Io ho parlato della natura intrinseca delle conseguenze che deriverebbero dalla sua proposta, non mai delle intenzioni dell'autore. Ed invero a me è sembrato e sembra ancora contrario alla legge, contrario alla morale lo stabilire che il gerente il quale permetta che si commetta nel suo giornale un reato colla pubblicazione di uno stampato contrario alla legge, colui senza il cui consenso non si potrebbe fare questa pubblicazione, debba andare impunito; esso, nel senso legale, sarebbe un complice necessario, nel senso morale un socio della ribalderia. Domando per conseguenza all'onorevole Crispi se il senso morale ed il senso giuridico non ne siano offesi.

Parimente io ho creduto e credo ancora che sarebbe un'offesa ai principii giuridici e morali il dichiarare che uno stampato, il quale sia incriminato ed incriminabile, che contenga un reato anche il più grave, possa liberamente circolare nello Stato, unicamente per la inavvertenza o negligenza di un



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

membro del Ministero pubblico, il quale lasciasse correre quel termine che vorrebbe assegnare l'onorevole Crispi per indurre la perenzione del procedimento.

Io non vorrei mai che accadesse che uno stampato pieno di atroci ingiurie contro l'onorevole Crispi e denunciato a un ufficiale del Ministero pubblico, solo perchè siano scorsi otto giorni senza atti di istruzione, potesse liberamente distribuirsi e circolare per Roma e in tutte le altre parti del regno, con gravissima ingiuria e offesa della reputazione dell'onorevole Crispi. Questa sarebbe una conseguenza della sua proposta.

**CRISPI.** Gli articoli contro di me li ho lasciati correre.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Vede dunque l'onorevole Crispi che io sono più sollecito e più provvido difensore del suo onore di quello che lo sia egli medesimo.

**CRISPI.** Gli articoli contro di me li ho lasciati correre anche dopo la condanna del diffamatore.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'onorevole Crispi infine diceva che, meglio che coll'articolo 22, col buon governo si mantengono saldi i principii costituzionali d'ogni paese. Io sono ben d'accordo con lui circa il dovere e la necessità di governare bene, ma dove non sono d'accordo coll'onorevole Crispi egli è nei mezzi del buon governo.

Egli crede che si possa governare bene quando si tolgono a un Governo i mezzi di reprimere coloro che offendono gravemente tutti i principii i più sacri e più santi dell'ordine sociale.

Abolite, onorevole Crispi, il Codice penale, e poi dite al Governo di governare bene e di salvare tutti i principii tutelari della società.

Io dirò all'onorevole Crispi che, se si vuole un buon Governo, conviene anche fare leggi buone, e soprattutto astenersi dal distruggere le buone che abbiamo. (Bravo! Bene! a destra)

**PRESIDENTE.** Interrogherò la Camera.

Coloro che sono d'avviso che il progetto di legge presentato dall'onorevole Crispi, del quale è stata data lettura, debba essere preso in considerazione, sono pregati di alzarsi.

(Dopo doppia prova e controprova è preso in considerazione.)

#### SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO BACCELLI AUGUSTO.

**PRESIDENTE.** Viene ora la discussione per la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Baccelli Augusto. Essa è così espressa:

« *Articolo unico.* L'espropriante il quale, fuori dei casi di forza maggiore o di urgenza, voglia opporsi al risultato della perizia ordinata d'ufficio dal presidente del tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi, a senso degli articoli 31 e 32 della legge 25 giugno 1865, n° 2359, e voglia chiederne la revisione, dovrà farlo, sotto pena di decadenza, prima di dare esecuzione al decreto di definitiva espropriazione. » (V. *Stampato*, n° 137.)

L'onorevole Baccelli ha facoltà di parlare.

**BACCELLI AUGUSTO.** Questo modestissimo progetto di legge fu già presentato nella scorsa Legislatura; esso fu accettato da ogni partito e discusso anche in Comitato privato dalla Camera. Il ministro guardasigilli ebbe la bontà di appoggiarlo e fu nominata una Commissione per studiarlo. Questa Commissione lo approvò, e ne redigette lo schema, che oggi presento. Se non fu portato alla discussione pubblica della Camera, si fu solo perchè la Legislatura venne chiusa. Io quindi credo di dover risparmiare alla Camera la noia di sentire di nuovo lo svolgimento di questo progetto. I soli argomenti ora adottati mi sembra che sieno vevoli a procurargli la considerazione della Camera.

Prego quindi il presidente di volerne mettere ai voti la presa in considerazione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Or fa circa un anno che l'onorevole Baccelli presentava in questa Camera una proposta di legge affatto simile a quella di cui ora si tratta di ammettere di nuovo la presa in considerazione. La Commissione che fu incaricata di esaminarla vi ha introdotto qualche temperamento che credo prudente; ad ogni modo, il Governo prende le sue riserve per altre limitazioni che a tutela di pubblici interessi potrebbe essere opportuno di introdurre nel progetto di legge quando venisse in discussione; e con questa dichiarazione io non mi oppongo alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda di prendere in considerazione questa proposta di legge. (La Camera delibera affermativamente.)

#### DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO PEL 1875 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del bilancio definitivo pel 1875 del Ministero degli affari esteri.

È inutile che io rammenti alla Camera come non sia ammessa la discussione generale sul bilancio di definitiva previsione, e si possa soltanto discutere su quei capitoli, ai quali è proposta una variazione.



## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

L'onorevole Petruccelli aveva presentato al banco della Presidenza la seguente risoluzione:

« La Camera invita il ministro dell'estero ad iniziare gli studi onde nell'anno venturo possa essere modificata una grande parte della nostra rappresentanza all'estero, sostituendo incaricati di affari e consoli generali con più late attribuzioni politiche agli attuali ministri plenipotenziari. »

Debbo avvertire però l'onorevole Petruccelli, che questa sua proposta si riferirebbe ad una discussione generale, la quale, come ho avvertito, non può essere fatta in occasione della discussione del bilancio definitivo.

**PETRUCCELLI.** Io non intendeva di svolgere la mia proposta, perchè so che più opportunamente potrò farlo quando verrà in discussione il bilancio di prima previsione del 1876; l'ho presentata unicamente perchè fosse scritta negli atti, e per invitare il ministro ad iniziare gli studi...

**PRESIDENTE.** Permetta, non posso darle la parola.

**PETRUCCELLI...** essendo questa una riforma che può portare più di 2 milioni di economia. Mi pare che ne valga la pena.

**PRESIDENTE.** Si riservi.

Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Capitolo 1. Stipendi del personale del Ministero, lire 232,000.

(È approvato.)

Capitolo 2. Stipendi del personale all'estero (capitolo variato) proposto in lire 849,730.

L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

**LA PORTA.** Prendo occasione dal fatto che il capitolo secondo non è concordato tra il Ministero e la Commissione, relativamente agli stipendi del personale all'estero, per chiedere una semplice spiegazione all'onorevole ministro degli affari esteri.

Nell'ultimo viaggio dell'imperatore d'Austria, quando egli arrivò a Trieste, mi si assicura, i giornali ne parlarono, e risulta anche da corrispondenze private, che si presentò, e venne ammesso al ricevimento diplomatico, un personaggio vestito da console pontificio.

Io in verità non credo questo fatto, nè posso crederlo, perchè nel 1875 non sembra possibile che un console pontificio sia ricevuto da un sovrano straniero amico.

Se qualche personaggio all'estero poteva dimenticare che al 20 settembre 1870 cessò il potere temporale del Pontefice, se poteva dimenticare che la legge del 13 maggio 1871 concesse solamente delle immunità diplomatiche al capo dei cattolici, ma che la giurisdizione consolare appartiene alla prerogativa della sovranità, di chi possiede territori; se, dico, questo poteva ignorarlo qualche personaggio a Trieste, permettendosi di vestire la divisa degli

ex-consoli pontificii, e di farsi strada in mezzo al corpo consolare sino all'imperatore d'Austria, sono certo che il console italiano, il ministro degli affari esteri d'Italia e anche gli agenti delle potenze straniere non potevano dimenticare che nessuno ha il diritto di presentarsi come console pontificio, dopo che Roma è la capitale del regno d'Italia.

Io adunque non credo al fatto, di cui si è parlato, e spero anzi di offrire al ministro degli affari esteri occasione di smentire questa notizia.

Ecco le spiegazioni che desidero.

**VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri.** In risposta a quanto disse testè l'onorevole deputato La Porta, non ho che a fare una dichiarazione, ed è che nessuna persona che si arroghi il titolo di console pontificio è riconosciuta in tali funzioni nella monarchia austro-ungarica, e che egli non troverà in nessun annuario austriaco, nè in quello della marina, nè in altri, nessuna persona qualificata col titolo di console pontificio.

**NICOTERA.** Non ha risposto. Il fatto è vero o no?

**LA PORTA.** L'onorevole ministro degli affari esteri forse non mi ha capito, od io non mi sono spiegato bene. Io non gli ho domandato spiegazioni sugli annuari dell'impero austro-ungarico, nè sulla giurisdizione dei consoli italiani; me lo creda l'onorevole ministro, non gliel'avevo domandate. Io gli chiesi spiegazione di un fatto speciale, cioè se è vero che nel ricevimento diplomatico avvenuto recentemente a Trieste in occasione del viaggio dell'imperatore d'Austria siasi presentato un personaggio vestito da console pontificio, e che sia stato ricevuto, e che il console italiano a Trieste, presente a quel ricevimento, non abbia parlato. Ed io domandava all'onorevole ministro: che cosa ne pensa di questo fatto? È vero sì o no? Il console italiano a Trieste ha prese delle disposizioni? L'onorevole ministro degli affari esteri ha dato degli ordini in proposito? Ecco le spiegazioni che io domando.

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** Io ripeto che non vi è nessuna persona nell'impero austro-ungarico che abbia la qualità di console pontificio e a cui sia riconosciuto questo carattere ufficiale.

**LA PORTA.** Ora comprendo la frase dell'onorevole ministro degli affari esteri. Dunque il fatto avvenne, ed il ministro degli affari esteri lo disapprova, dichiarando di non riconoscere ed ammettere che esista un console pontificio a Trieste...

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** Non solo io, ma neppure il Governo austriaco lo ammette.

**LA PORTA.** Lo so.

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** Ebbene, basta.

**LA PORTA.** Basta quando fatti simili non si ripetano, e che i nostri consoli sapranno far rispettare

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

i diritti della sovranità nazionale che rappresentano, non permettendo che nelle solenni rappresentanze diplomatiche vengano offesi da qualunque intruso, e molto più dai Governi stranieri.

Ecco quello che io raccomando all'onorevole ministro degli affari esteri. E sono sicuro che egli non userà frasi diplomatiche, come ha usato in questa Aula, quando sarà questione di dare le opportune istruzioni ai nostri rappresentanti all'estero, e specialmente al console italiano.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Miceli. Lo avverto però che la deliberazione della Camera di ammettere la discussione sui capitoli variati riguarda soltanto le variazioni proposte, e non la discussione generale, perchè tanto varrebbe che questa si aprisse. Sarebbe inutile la deliberazione presa dalla Camera, se si seguisse questo sistema.

Su che cosa intende parlare l'onorevole Miceli?

**MICELI.** Mi permetta l'onorevole presidente di dire poche parole riguardo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

Egli si è limitato a dichiarare che pel Governo italiano e pel Governo austriaco non esistono consoli pontifici.

Io non lo ringrazio di questa dichiarazione, perchè c'insegna una cosa che ognuno conosce.

Ma l'onorevole La Porta ha fatto una domanda concreta, chiedendo all'onorevole ministro: è vero o non è vero che un individuo che si qualificava console pontificio, e che ne vestiva la divisa, si sia presentato nel ricevimento dell'imperatore d'Austria a Trieste, insieme ai consoli delle potenze colà rappresentate?

*Foci a destra.* Era un matto.

**MICELI.** Non era un matto.

A quel ricevimento assisteva anche il console italiano. Ora domando all'onorevole ministro, se egli ha contezza di questo fatto; e, nell'affermativa, se ha rivolto la sua attenzione al contegno serbato dal console italiano in questa circostanza. L'onorevole ministro era allora a Venezia o a Roma, e non ha la responsabilità personale dell'accaduto. Ma il nostro console a Trieste, il quale trovavasi nella riunione consolare alla quale s'intruse il sedicente console pontificio, che cosa disse, che cosa fece? Ha lasciato passare inosservata alle autorità austriache ed ai suoi colleghi la presenza di chi qualificavasi console di uno Stato che non esiste? Che cosa ha fatto il nostro Governo presso il Governo austriaco?

Noi tutti, deputati di destra e di sinistra, ministri e cittadini di ogni classe, proclamiamo di desiderare che si evitino, per quanto più sia possibile, i conflitti col partito clericale. Esso è nostro aperto

nemico, ma è unanime il nostro desiderio che si tolgano o si diminuiscano i motivi di urti e di litigi. Il mezzo migliore per questo scopo, ognuno lo vede, è che perdano la speranza di riacquistare il potere perduto. È nostro obbligo quindi di far rispettare dovunque la sovranità dell'Italia, e non renderci colpevoli, con una opposta condotta, di fomentare le loro speranze, e lo spirito di ribellione che necessariamente ne segue.

L'onorevole ministro per gli affari esteri sarebbe stato in obbligo di prevedere un caso simile. (*Alleanza a destra*)

Sì, o signori. L'onorevole ministro doveva ricordare che quando alla Commissione del metro a Parigi si presentò, tre anni or sono, il padre Secchi come rappresentante lo *Stato pontificio*, i rappresentanti dell'Italia uscirono dall'aula ov'era riunita la Commissione, e questo fatto doveva servir d'avviso perchè un simile inconveniente non si ripetesse. Chi non sa che il papato temporale veglia sempre per affermarsi in ogni occasione? Non sarebbe stato degno delle sue tradizioni, se avesse trascurato l'opportunità a Trieste in una importantissima occasione. Io in quella circostanza rilevai al signor ministro la necessità e la facilità in cui sarebbe stato di prevenire il male con anticipate istruzioni ai nostri agenti, e con opportune pratiche presso il Governo francese. Ma ciò non avvenne e gli agenti del papa colsero agevolmente il destro di protestare contro l'esistenza del regno d'Italia. Allora fecero vedere al mondo che il Governo francese riconosceva sempre esistente il Governo papale, giacchè non riconosceva e trattava con un rappresentante di esso, quasi sovrano territoriale.

Ora, si darà il vanto di avere ottenuto la stessa soddisfazione dall'Austria, al cospetto del console italiano. Allora, fra gli altri inconvenienti, sorse una polemica aspra ed ardente tra il giornalismo francese e l'italiano, il che certo non servì ad accrescere l'amicizia fra le due nazioni. Ciò che è avvenuto a Trieste non potrà produrre che cattivi effetti dello stesso genere.

Io quindi non mi accontento delle dichiarazioni del signor ministro, e dico che il nostro Governo non ha fatto il suo dovere obliando di dare delle istruzioni perchè non avvenisse un fatto che era ben prevedibile.

Io prego l'onorevole ministro a provvedere energicamente affinchè quello che è avvenuto a Trieste non si ripeta mai più, e che i diritti e la dignità della nazione siano tutelati con altra vigilanza e fermezza.

Si tracci una via rigorosa da seguire, e dia delle istruzioni che servano di sicura norma di condotta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

agli stessi agenti all'estero, perchè è tempo di por fine una volta per sempre ad abusi di questa specie, che più volte abbiamo dovuto deplorare.

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** Io posso assicurare il deputato Miceli che sono anche più severo di lui negli attriti col partito clericale, ed in ogni questione in cui nei rapporti internazionali possa soffrire la dignità dell'Italia, questi attriti non li temo, nè li evito. (Bene! a destra e al centro)

L'onorevole deputato Miceli, mi pare che non perfettamente a proposito abbia citato l'incidente della conferenza del metro; questo è un incidente diplomatico nel quale egli sa che il Governo italiano ha ottenuto tutta la soddisfazione che ha demandato.

Quanto poi alla condotta del nostro console a Trieste, io non posso che ripetere che egli certamente farebbe tutte quelle osservazioni e quei reclami che gli sono imposti dal suo dovere se presso a lui fosse riconosciuto e funzionasse un console pontificio; ma che egli non ha a fare nè questi reclami nè queste osservazioni alle autorità del Governo austro-ungarico, perchè queste autorità sono perfettamente d'accordo con lui nel non riconoscere alcun console pontificio.

**PRESIDENTE.** Capitolo 2. Stipendi del personale all'estero, lire 849,730.

Pongo ai voti questo capitolo.

(È approvato, come pure i seguenti capitoli non variati:)

Capitolo 3. Assegni del personale all'estero, lire 2,820,000.

Capitolo 4. Indennità diverse, viaggi e missioni, lire 600,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio del Ministero, 72,530 lire.

Capitolo 6. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 37,500.

Capitolo 7. Spese segrete, lire 100,000.

Capitolo 8. Spese dragomannali, lire 230,000.

Capitolo 9. Spese di posta, telegrammi e trasporti, lire 250,000.

Capitolo 10. Sovvenzioni, lire 350,000.

Capitolo 11. Provvigioni, lire 20,000.

Capitolo 11 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio, lire 6,000.

Capitolo 12. Casuali, lire 108,830.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Capitolo 13. Assegni provvisori e di aspettativa, lire 14,012 10.

Capitolo 14. Indennità ai regi agenti all'estero per spese di cambio, lire 130,000.

Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro,

non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1875:

Capitolo 15. Riparazione alle due case in Pera e Therapia; acquisto di due cassette di legno attigue alle medesime, lire 106,000.

Capitolo 16. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie), lire 145 90.

Riepilogo. Titolo I, spesa ordinaria, 5,676,590 lire; titolo II, spesa straordinaria, lire 250,158.

Totale complessivo dell'assegno del bilancio definitivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1875, lire 5,926,748.

Pongo ai voti questo assegno complessivo.  
(È approvato.)

#### INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BOSELLI.

**PRESIDENTE.** In occasione di questo bilancio furono presentate due domande d'interrogazione.

Una dall'onorevole Boselli, ed è la seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole signor ministro degli affari esteri intorno a recenti provvedimenti finanziari del Governo di Montevideo dai quali possono essere gravemente pregiudicati interessi di cittadini italiani. »

Prego l'onorevole ministro per gli affari esteri a volere dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** Anche adesso.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boselli, ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

**BOSELLI.** La mia interrogazione è abbastanza svolta dalle parole stesse colle quali fu enunciata.

A tutti è noto come sia importante e continua l'emigrazione italiana negli Stati dell'America del sud, e quanti sieno gl'interessi che hanno in quelle lontane regioni cittadini italiani.

Ora corrono notizie molto inquietanti relativamente a talune recenti provvisorie finanziarie del Governo di Montevideo. Questi novelli provvedimenti potrebbero recare ingenti danni a proprietà e cittadini italiani.

Io bramerei conoscere dalla cortesia dell'onorevole ministro degli affari esteri quanto v'abbia di vero in queste notizie e quali uffici, quali atti, il Governo italiano abbia compiute o si proponga di compiere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

per tutelare gli interessi nazionali che potessero essere arbitrariamente, ingiustamente offesi.

Anticipo all'onorevole ministro i miei ringraziamenti per la risposta che egli mi favorirà, e spero che la sua parola possa calmare molte ansie e forse prevenire maggiori disastri.

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** Mi affretto a rispondere alla interrogazione fattami dall'onorevole deputato Boselli.

Ecco di che si tratta.

Il Governo della repubblica dell'Uruguay ha fatto una legge colla quale si sospendono i pagamenti degli interessi delle varie emissioni del debito interno, e si risarciscono i proprietari dei titoli, pagando loro il capitale in una carta che ha corso forzoso.

Questo provvedimento del Governo uruguaiano riesce pregiudizievole agli interessi di molti stranieri stabiliti colà, e il corpo diplomatico e consolare in Montevideo, e quindi anche il nostro rappresentante, presentarono a quel Governo delle osservazioni che fecero poi seguire da una formale protesta.

Esso non accettò quelle osservazioni nè quella protesta.

Io non mi addentrerò ora nelle varie questioni giuridiche che possono essere sollevate dalla legge emanata dal Governo di Montevideo, o negli incidenti diplomatici che seguirono la promulgazione di questa legge.

Assicuro solo l'onorevole Boselli che il Governo italiano porta tutta la sua attenzione in questo affare, e che io ho già indirizzato delle comunicazioni agli altri Governi interessati, perchè d'accordo si esamini questa questione.

Duolmi che al presente io non possa aggiungere altri ragguagli, poichè i rapporti relativi mi sono giunti solo da pochi giorni.

#### INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MORELLI SALVATORE.

**PRESIDENTE.** Annunzio un'altra domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole Morelli Salvatore, che è la seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sulle pratiche della nostra diplomazia con quella degli altri Stati per effettuare l'ordine del giorno riguardo l'arbitrato internazionale votato ad unanimità dalla Camera il 24 novembre 1873. »

L'onorevole ministro è d'avviso che questa interrogazione possa aver luogo ora?

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** Sì, signore: io sono agli ordini della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morelli ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

**MORELLI SALVATORE.** L'onorevole ministro per gli affari esteri e la Camera ricorderanno che nel 24 novembre 1873, mentre era alla tribuna della diplomazia l'insigne uomo di Stato inglese signor Ricard, si votava un ordine del giorno del nostro illustre amico e collega Mancini, in favore della pace. Questo atto, che onora il Parlamento italiano, impose alla nostra diplomazia il dovere di fare ogni diligenza a fine di prendere accordi con quella degli altri Stati, per mettere termine alla condizione allarmante dell'Europa fanatizzata dal genio malefico della guerra.

Io son sicuro che l'onorevole Visconti-Venosta, ossequente al volere della rappresentanza nazionale, ed interprete della missione di pace assunta dall'Italia nel ripristinare la sua sovranità a Roma, abbia dovuto dare ai nostri rappresentanti all'estero le istruzioni necessarie perchè s'intendano sul modo più acconcio di procedere ad un ragionevole disarmo, consistente nel limitare sui bilanci degli Stati le spese improduttive degli armamenti, e sostituire alla ingiustificabile brutalità della guerra il tribunale internazionale.

La mancanza però di presentare al Parlamento il *Libro Verde* in cui si solevano pubblicare gli atti diplomatici, e la niuna esternazione ufficiale avuta finora in proposito, mi hanno imposto il dovere di muovergli la presente interrogazione, onde la Camera ed il paese, che ne hanno tutto il diritto, sappiano come il Governo italiano faccia valere la sua legittima influenza a beneficio della pace.

Comprendo bene che, finchè non si calmano le irritazioni dell'ultima guerra, la Francia agitata dal tetano della disfatta, e la Germania dalle apprensioni d'una vittoria eccessiva, difficilmente s'inducano spontaneamente al disarmo. Ma è questo appunto il miracolo che il mondo civile si attende da un Congresso diplomatico.

Questo giuri d'onore deve persuadere gli attori di un duello eseguito in rissa brutalmente, senza secondi e senza testimoni, che, ora che vi sono gli uni e gli altri, non si può più permettere di rimanere con l'arme al braccio, e si debbono stringere la mano da bravi cavalieri.

Sarà egli mai possibile che Francia e Germania non si persuadano dell'abisso che scaverebbe sotto i loro piedi un'altra guerra, assumendo la grave responsabilità della propria e dell'altrui rovina?

E tanto più, o signori, questa condizione di cose deve cessare, in quanto che lo stato di allarme delle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

due nazioni impone a tutti i paesi di Europa il dovere di spendere anch'esse stravagantemente per tenere in piedi numerosi eserciti.

Sapete voi che, per questa mania di armamenti, scompaiono dal mercato del mondo circa venti mila milioni all'anno, tra quel che si spende per tenere in piedi sei milioni di soldati e quel che non si produce?

Se questo dunque è opposto affatto a quei principii di civiltà caldeggiati dalla scienza e dall'etica dei nuovi tempi, che proclamano la inviolabilità della vita umana, e la tutelano con lo sviluppo dei mezzi economici; se, per mantenere le caserme, o signori, si arriva alla somma ingiustizia di abbandonare le moltitudini lavoratrici alla più squallida miseria, schiacciate dal peso di tributi soffocanti, ragion vuole che i Governi facciano senno, ed evitando le stragi, conducano i popoli alla guerra santa e pacifica della scienza contro l'ignoranza, del lavoro contro l'inerzia, moltiplicando le scuole, gli aratri, le vanghe e le macchine, che sviluppano la produzione, e danno pace e sicurezza ad ogni classe della comunanza civile. *(Bene!)*

L'umanità, signori, si ribella, vedendo, fra tanta luce di progresso, elevata a sistema la guerra.

L'umanità si ribella di fronte allo spettacolo inqualificabile di vedere consacrata alla morte la gioventù più vigorosa e i tesori più cospicui delle nazioni.

No, è tempo di finirla con un sistema irragionevole e criminale. L'umanità vuol vivere, ed è debito di ogni reggimento civile di offrirgliene il mezzo, mettendo in moto le forze morali e materiali, da cui emerge il benessere e la prosperità di tutti.

Io spero che uno spirito elevato come quello dell'onorevole signor ministro degli esteri, vorrà apprezzare l'importanza della mia domanda, per rispondere in modo soddisfacente non solo al senso politico e morale degli Italiani, ma anche a quello della Lega della pace e della libertà, che da Parigi estende le sue fila su milioni di proseliti in tutto il mondo, e che ha motivato ovunque congregazioni di uomini insigni, i quali lavorano per la riforma del diritto internazionale.

La deferenza che gli stranieri hanno avuto verso gli Italiani, nominando presidenti dell'arbitrato per l'Alabama l'illustre uomo di Stato nostro compatriota Sclopis, e del Congresso di Gand, quell'altra nostra illustrazione che è l'onorevole Mancini, impone un obbligo imprescindibile alla nostra diplomazia di mettere ogni studio, di esercitare la sua legittima influenza nei consigli di Europa, perchè ai Ministeri di guerra si sostituiscano Ministeri di difesa, ed al rovinoso agglomeramento d'inutili eser-

citi, quel tanto di forza indispensabile all'ordine interno degli Stati.

Ammettendo pure che finchè dura il dualismo del bene e del male, i conflitti siano inevitabili, come tra gli individui, così tra i popoli, egli è debito degli onesti e dei galantuomini di ogni paese a far sì che il bene cominci a prevalere sul male, e che le stragi che non si compiano in rissa vengano evitate dal giudizio ragionevole degli arbitramenti.

Si compiaccia dunque, signor ministro, di dire alla Camera ed alla nazione quel che la nostra diplomazia sta operando in pro della pace, e come ella influisca alla riunione di un Congresso internazionale che dovrà fondarla colla stabilità d'un nuovo patto fraterno.

Emulando poi i ministri degli esteri del Belgio e d'Inghilterra, dica pur lei una parola per dissipare dalla coscienza dei nostri concittadini le giuste apprensioni che le voci di guerra in questi ultimi giorni hanno suscitato nella coscienza universale. *(Bene! a sinistra)*

**MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.** L'onorevole preopinante ha rammentato che l'onorevole deputato Mancini fece in quest'Aula una proposta relativa all'arbitrato internazionale, ed il Governo accettò da parte sua di buon grado questa mozione nei limiti e nei modi che furono allora indicati, e dichiarò che egli si sarebbe dato pensiero di promuovere, secondo l'opportunità, la diffusione della pratica dell'arbitrato internazionale per sciogliere quelle vertenze, le quali ne sono suscettibili.

Non si è trattato finora di un accordo generale dei Governi relativo al sistema dell'arbitrato internazionale, poichè la materia non è ancora giunta a tal grado di maturità, perchè ciò sia riputato attuabile. Quanto a noi abbiamo creduto che il miglior partito a cui appigliarci era quello di conformare i nostri atti alle nostre parole, secondo le circostanze, e di mano in mano che l'opportunità si presentava; e quindi io sono in grado di dichiarare all'onorevole preopinante che, ove si presenti qualche vertenza che ci paia tale da poter essere opportunamente e onorevolmente sciolta col mezzo dell'arbitrato, il Governo italiano sarà sollecito sempre di proporre all'altro Governo questo modo di soluzione.

Inoltre aggiungerò altresì che più di una volta i rappresentanti diplomatici italiani furono scelti quali arbitri per la decisione di vertenze fra altri Governi.

L'onorevole preopinante mi ha chiesto se il Governo italiano nei suoi rapporti internazionali si mostrava sollecito di tutto quanto poteva contribuire alla conservazione della pace.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

Noi crediamo che gli interessi dell'Italia sono associati agli interessi generali della pace europea ed abbiamo sempre seguita una condotta ispirata da questo concetto. Le inquietudini a cui l'onorevole preopinante fece allusione, inquietudini che erano più grandi nel pubblico, che fra i Governi, si sono ora di molto calmate, ed io posso aggiungere che le assicurazioni e le notizie ricevute d'ogni dove dal Governo italiano sono tali da indurci a fare considerare con fiducia la situazione attuale.

La politica italiana ha una legittima ambizione, alla quale non mancherà, ed è quella di mostrare che l'Italia ricostituita in nazione è per l'Europa un elemento di ordine e di pace. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** È soddisfatto l'onorevole Morelli?

**MORELLI SALVATORE.** Ringrazio l'onorevole ministro della cortese risposta, e spero che gli atti della diplomazia italiana d'oggi innanzi risponderanno sempre più efficacemente alle nobili promesse che fece innanzi a quest'Assemblea nel 1873, ed ha ripetuto oggi, per lo scopo d'inaugurare l'era del progresso pacifico desiderata da tutte le genti.

#### DISCUSSIONE GENERALE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLE BASI ORGANICHE DELLA MILIZIA TERRITORIALE E COMUNALE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alle basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

È inutile che io ne dia lettura.

La discussione generale è aperta.

È iscritto a parlarvi contro l'onorevole Morana.

**MORANA.** Disposto a seguire l'onorevole ministro della guerra per la via delle ardite riforme, sono dolente di non potere quest'oggi accettare nella sua interezza il progetto di legge che ci sta dinanzi, imperocchè, così come venne formulato, colle modificazioni apportatevi dalla nostra Commissione, anzichè segnare un passo avanti verso il progresso o le riforme militari, segna, a mio credere, un passo indietro.

Ed invero io trovo che la legge sulla guardia nazionale mobile, non che quella sulla ordinaria, provvede molto meglio del progetto che avete in esame all'inquadramento del personale da noi accordato al ministro della guerra con l'ultima legge delle riforme al reclutamento dell'esercito. Per dire la verità, allorchè ebbi a studiare il progetto che vengo esaminando, si generò nella mia mente una grande confusione d'idee; e volendomi accertare se per av-

ventura cosa uguale ad altri avvenisse, consultai in proposito amici, e venni nel convincimento che uguale confusione generavasi nella mente di ciascuno di essi.

Ritardando le leggi organiche antecedenti, e confrontandole col progetto in esame, vedeva sfilare davanti a me dapprima l'esercito permanente, poscia la milizia di complemento, quindi la milizia mobile, e da ultimo una milizia territoriale e comunale.

Di più osservavo che tutti coloro che facevano parte degli ordini tattici precedenti, ricomparivano man mano negli ordini novellamente introdotti, ed allora feci a domandarmi a che giovasse e che volesse il progetto presentatovi sul quale si chiede la vostra sanzione.

Pertanto dovetti convincermi che si trattasse soltanto di avere la possibilità d'inquadrare quei tanti mila uomini che per effetto della legge del marzo ultimo venivano a risultare disponibili, e volevansi destinare alla formazione della terza linea dell'esercito combattente. Rammentando che la pietra fondamentale del nostro organico militare è la legge del 30 settembre 1873, vollen vedere se non fosse stato possibile, senza presentare una nuova legge, introdurre delle modificazioni a quell'ordinamento al solo fine d'inquadrare il personale disponibile.

Si trattava di vedere se quella legge determinasse i servizi che il nuovo contingente era chiamato a prestare, e laddove gli avesse determinati, sembravami altro non occorresse se non aggiungere a quella legge delle modalità tali che permettessero il funzionamento esatto di questo nuovo contingente, di questa nuova linea di riserva, e tutto mi induceva nella credenza che con poche modificazioni e con qualche articolo da aggiungersi, potesse tale fine conseguirsi senza incorrere in quella complicazione che una legge nuova suole non di rado generare.

Diffatti l'articolo 1 di quella legge stabilisce che l'esercito comprende tutte le forze militari di terra del regno, e si divide in esercito permanente e milizia mobile. L'articolo 2 parla dell'esercito permanente, e all'articolo 3 si definiscono più esattamente i doveri della milizia mobile.

La Camera mi permetterà che io lo legga, dispoichè sembrami che nella dicitura di esso siavi tale larghezza da potere benissimo abbracciare le attribuzioni del nuovo personale, reso disponibile in seguito alla legge che modificava il reclutamento.

Dunque l'articolo 3 suona così:

« La milizia mobile si compone di truppe le quali in tempo di pace non prendono le armi se non che temporaneamente, per la loro istruzione, o,



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

*eventualmente, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.*

« In tempo di guerra, è più particolarmente incaricata della difesa dell'interno dello Stato e di presidiare le fortezze; ma può anche essere destinata a sostegno e a far parte degli eserciti attivi nelle guerre campali.

« La chiamata sotto le armi della milizia mobile deve essere fatta per decreto reale. »

Ho già accennato che le disposizioni contenute in questo articolo fossero così larghe da potervi benissimo comprendere le funzioni che il detto esercito avrebbe dovuto compiere. Quali, invero, sono gli obblighi che alle milizie mobili ed alle comunali potessero attribuirsi all'infuori di quelli nell'articolo rammentato descritti?

A menomare la pienezza di questo concetto non sorgeva che una sola difficoltà, quella, cioè, di stabilire una differenza fra la seconda e la terza linea, inquantochè quella, a differenza di questa, potesse in alcuni casi mobilizzarsi al seguito dell'esercito attivo ed allo scopo di operazioni campali; ed a ciò riparare sembravami sufficiente l'introduzione di una distinzione tendente a stabilire che il nuovo contingente chiamato a formare la finale riserva del paese, ossia la terza linea del nostro esercito, avesse l'obbligo di sostituire la milizia mobile nella custodia dei forti allora solo che questa fosse chiamata, nello Stato o fuori, a militare in campo aperto, concorrendo però insieme con essa o sola in tutte le operazioni interne tendenti a garantire la patria contro l'occupazione di esterni nemici o contro i disturbatori dell'ordine interno.

E difatti introducendo questa distinzione all'articolo 3, mi sembrava non restasse altro da fare che provvedere all'allargamento dei quadri previsto dagli articoli 84 al 90 i quali stabiliscono un numero di compagnie sufficiente a contenere il contingente mobile sulla base della legge del 30 settembre 1873, ma insufficiente ad inquadrare tutte le milizie disponibili per effetto della riforma introdotta nella nostra legge sul reclutamento.

Or tutto ciò che a me sembrava facile ad attuarsi, mercè di talune modificazioni da introdursi nella legge fondamentale del nostro sistema militare, non essendo stato adottato da uomini competentissimi, mi dava a divedere che una ragione recondita potesse impedire che così si facesse, e mi diedi a cercarla.

Infatti dovetti convincermi che venivasi avanti con un progetto nuovo e con nuove idee, per mantenere l'impegno preso di fronte alla Camera, cioè che questa nuova riforma non sarebbe stata menomamente di aggravio allo Stato, e per evitare l'in-

toppo dell'articolo 76 della stessa legge, il quale prescrive che la milizia mobile sarà provveduta, armata e corredata a spese dello Stato. Qui la questione della spesa si sarebbe sollevata e poteva mandare a monte le modificazioni; laonde fu creduto utile presentare una legge nuova, la quale, se da un lato faceva conseguire lo scopo militare, evitava dall'altro il pericolo di incontrarsi in quel benedetto articolo.

Ma in tal caso, io diceva a me stesso, perchè non limitarsi a proporre una milizia territoriale, perchè si è venuto oltre fino alla proposta di una milizia comunale? Per verità a me pare che questa seconda proposta non fosse troppo opportuna; se si ritiene che abbiamo ancora bisogno della guardia nazionale, sarebbe meglio lasciare le cose come sono.

Il sistema che vogliamo abbandonare, offre nella guardia nazionale mobile l'equivalente della vostra milizia territoriale, e nella stanziale quello che risponde al sistema da voi adottato colla milizia comunale. A me invece pareva, e credo che ad altri con me sembrasse la guardia nazionale aver fatto cattiva prova, aver compito il suo tempo, doversi perciò eliminare per sostituirla un esercito abbastanza forte e vigoroso, capace di far fronte a tutte le vicende della guerra, ed in tempo di pace pronto ad assicurare l'ordine e la tranquillità al pari della guardia nazionale.

Partendo da questo concetto, la legge che doveva esserci presentata, avrebbe dovuto aver di mira la esatta fissazione dei limiti di età che danno diritto al passaggio dall'una all'altra linea, fino alla terza, e la definizione dei servizi che da questa terza linea si dovessero pretendere in tempo di guerra col concorso o in sostituzione della milizia mobile, per assicurare la integrità del territorio, ed in tempo di pace per provvedere ai servizi della pubblica sicurezza.

Secondo me, non essendo opportuno di approvare tutto un sistema di cose che ci fa retrocedere, dappoichè la legge sulla guardia nazionale attualmente in vigore è evidentemente migliore di quella che ci si presenta, quante volte non venga modificata, ritengo che il progetto del ministro, modificato dalla Commissione, debba accogliersi dalla Camera in parte, stralciandone intieramente tutto quello che è attinente alla milizia comunale, e variandolo in modo che possa rispondere ai due fini che alla milizia mobile dobbiamo assegnare, onde adempia convenientemente la propria missione tutelatrice del territorio e della interna sicurezza sia in guerra che in pace.

Io, quindi, sarei disposto a presentare alla Ca-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

mera un ordine del giorno sospensivo, affinchè la vostra onorevole Commissione possa mettere in armonia il progetto che ci sta davanti colle leggi organiche, che attualmente imperano, fatta astrazione della milizia comunale. E nella speranza che esso possa essere accolto dall'onorevole ministro, mi estenderò un tantino intorno agli articoli, che vorrei vedere conservati, ed a quegli altri che amerei venissero soppressi o emendati.

Vorrei dapprima che, adottato il principio di non parlare in questa legge se non della milizia territoriale, si definisse esattamente, all'articolo 2, quale è il suo compito in tempo di guerra, quale quello in tempo di pace; avvertendo che non potrebbe venire chiamata alla custodia delle piazze forti in tempo di guerra se non quando la milizia mobile fosse destinata a servizio campale. Si dovrebbe altresì stabilire che, tanto in tempo di guerra che di pace, la milizia territoriale deve disimpegnare eventualmente quei servizi di pubblica sicurezza che attualmente adempie o dovrebbe adempiere la guardia nazionale.

E siccome, per effetto della limitazione del progetto alla sola milizia territoriale, molte disposizioni che già alla milizia comunale si riferivano, verrebbero invece a quella attagliate, così queste disposizioni vedrei con piacere nel rimaneggiato progetto conservate.

Accetto poi interamente il concetto dell'onorevole Commissione riflettente l'inquadramento di questa milizia territoriale fin d'adesso, ma parmi che il reclutamento degli ufficiali lasci qualche cosa a desiderare, dappoichè, a mio credere, gli ufficiali considerati nella lettera *a* dell'articolo 4 arrivino alla milizia territoriale già stanchi ed in età molto avanzata. Bisognerebbe trovar modo di migliorare questo reclutamento, e finchè il desiderato da tutti, che consiste nel fissare i limiti d'età per gli ufficiali da iscriversi all'una od all'altra delle tre linee dell'esercito, non possa conseguirsi, bisognerebbe adottare il sistema di trarre i comandanti di queste compagnie almeno dagli ufficiali della milizia di complemento.

In quanto all'articolo 6, articolo che vorrei conservato, e che riguarda l'uniforme, sarei un poco più radicale della Commissione.

Essa infatti ha voluto indicare in modo assai generico il corredo del quale debbono essere provvedute le truppe della milizia territoriale, dicendo *che saranno provvedute dei distintivi militari*. Ma, Dio buono, il berretto ed il bracciale che l'onorevole ministro della guerra intende di provvedere, non sono forse distintivi militari?

Ora, se la Commissione ha voluto modificare l'ar-

ticolo ministeriale, stimo che l'abbia voluto in un senso molto più largo.

M'interesso grandemente, e quanto chiunque altro, delle condizioni finanziarie dello Stato, ma rammento che la legge sulla guardia nazionale, che è tuttora legge imperante, dà allo Stato il dovere di provvedere le uniformi agli individui di guardia nazionale mobile, e non so comprendere perchè non debbasi per la milizia territoriale, che ne è il succedaneo, consentire che, nel mentre gli individui che trovansi in condizioni di farlo, avranno obbligo di equipaggiarsi da sè, lo Stato od il comune provveda poi un numero di uniformi sufficiente per distribuirli, ad uso, nel momento della chiamata, a coloro che non fossero in grado di provvedersene a proprie spese.

Non è già una uniforme di lusso, una uniforme di parata e per usi di parata che io invoco, ma un corredo abbastanza modesto, abbastanza di tenue spesa; avvegnachè io ritenga la questione dell'uniforme non essere una questione meramente di nome, bensì di sostanza tanto in tempo di guerra, quanto in tempo di pace, sì perchè la questione della divisa è questione di disciplina, sì perchè dobbiamo in tempo di guerra assicurare a queste nostre truppe la qualità di belligeranti, senza che possa menomamente essere messa in forse da chicchessia, come potrebbe avvenire, se ad un semplice berretto o bracciale, cose facili a procurarsi o ad alterarsi, ne commettessimo la dimostrazione, sì perchè in tempo di pace l'uniforme potrà rendere utili e segnalati servizi ed evitare dolorosi conflitti, giacchè tutti coloro che hanno preso parte alla guerra contro il brigantaggio, che ha funestato il nostro disgraziato paese, sanno quali inconvenienti la mancanza di uniforme ha prodotto, e come non raramente sia successo che truppe e guardia nazionale fossero venute in conflitto con risultati dolorosissimi e con responsabilità gravissima da parte di chi comandava i drappelli.

Se l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione entrassero nell'ordine di idee da me esposto, ed accettassero la proposta di depennare interamente da questo progetto di legge tutto quanto ha riflesso alla milizia comunale, perderebbe d'importanza l'articolo 10, che sarebbe gravissimo ove dovesse restare, giacchè non solo stabilisce una specie di privilegio che è più o meno largo, secondo che si applica più ad un paese che ad un altro, o ad una città di maggiore o minor numero di abitanti, ma viene in urto aperto colla legge del marzo ultimo la quale ha consacrato il principio che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge, e debbono pre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

stare alla patria eguale servizio in qualunque circostanza.

Ora noi facciamo qui una legge per costituire un esercito, non per costituire una guardia nazionale, chè una guardia nazionale finalmente l'abbiamo, e vogliamo disfarcene, come credo, a mezzo di un progetto di legge, se la memoria mi assiste, presentato o da presentarsi certamente fra poco. A che cercare dunque di farla rivivere? Ma mi si dirà che vi sono i bisogni del tempo di pace, vi è il brigantaggio da perseguire, vi potrebbe essere un tal comune in cui occorrerà un servizio speciale, un servizio di coadiuvazione alla forza pubblica, per esempio. Ne convengo; ma rispondo: diamo alla terza linea, alla milizia territoriale l'incarico di disimpegnare questo servizio e tutto sarà detto. Procedendo in tal modo avremo la fortuna di scansare tutti gli altri inconvenienti che ci si mettono in mezzo ai piedi quali sarebbero quelli che sorgono dagli articoli 12 e 13, imperocchè nel mentre costituiamo un esercito, pigliamo un sindaco, e lo facciamo capo di questo, gli facciamo comandare il servizio e permettiamo che i reclami, invece di andare al ministro della guerra, che è l'unico investito di giurisdizione in cose militari vengano risolti dal ministro dell'interno. Ma vi pare che, se questa milizia è soggetta alla disciplina ed alle leggi militari, il ministro dell'interno possa saperne gran cosa del ruolo del servizio? Se il tale o tal altro turno tocchi più a Tizio od a Sempronio? La responsabilità, la tutela di questo servizio la deve assumere, secondo me, il ministro della guerra. Egli solo deve esercitare giurisdizione in cose militari se vogliamo evitare conflitti. Se vogliamo custodire le singole nostre istituzioni bisogna esattamente stabilire le attribuzioni di ognuno e con esse la responsabilità di ciascun funzionario dello Stato. Se dunque le mie idee potessero essere accettate, io vorrei vedere depennati gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

Ed ora permettete che io dica una parola sugli articoli che vorrei vedere conservati, ossia su quelli segnati coi numeri dal 15 a 21 ed il 23.

Non crediate però che io possa accettarli tutti senza una qualche modificazione. Per esempio, discorrendo dell'articolo 15, mi pare impossibile che si voglia pretendere che un uomo il quale vive del suo lavoro debba soffrire due danni: il lucro cessante, perchè è costretto a non lavorare, ed il danno emergente, dovendo mantenersi del proprio e con cibo proporzionato alle fatiche che da lui si richiedono per lo spazio di 36 ore. Una tale esigenza è enorme.

Quando ad un individuo a cui domandate il servizio entro il proprio paese si dice: voi per oggi

non lavorerete, per una giornata non si muore, non va in rovina una famiglia, è anche troppo, secondo la mia maniera di pensare, ma in fondo in fondo per una sola giornata vada, ma quando la cosa si protrae, quando si tratta di 36 ore, cioè a dire, quando per due giorni questo individuo è allontanato dalle proprie occupazioni e non può andare a procacciarsi il sostentamento per sé e la sua famiglia, voi dovete convenire meco che troppo pretendete da questo cittadino. Mi si dirà: eccovi la spiegazione della limitazione dell'articolo 10, limitando il diritto di servire nella milizia comunale noi abbiamo creduto di conseguire l'intento di avere nei ranghi gente facoltosa. A parte l'ingiustizia che credo abbia dimostrato l'asserzione, a mio avviso, non sta; mentre può darsi benissimo che un individuo paghi cinque o dieci lire d'imposta, quanto si richiede per potere essere elettore, e ciò malgrado sia costretto a vivere di lavoro quotidiano.

Ora, se un individuo è distolto per 36 ore dal suo lavoro perde due giornate, e non potendo guadagnarsi da vivere, anzi mandandolo incontro a dispendi maggiori, è giusto e conveniente che lo Stato venga in suo sussidio, piuttosto che pretendere da lui l'impossibile.

Quanto all'articolo 16, domando venia all'onorevole Commissione, ma io accetterei molto più volentieri l'articolo del Ministero, trovandolo più largo e umanitario di quello da essa proposto. Comprendo che l'onorevole Commissione si preoccupi degli inconvenienti cui si va incontro per stabilire con serenità di coscienza quali sono le malattie che possano dirsi incontrate in servizio, o per causa di servizio, ma non è giusto che quando da queste truppe si domanda un servizio molte volte ingrato, nel disimpegno del quale possono incontrarsi delle infermità, si pretenda che di tali malattie non si tenga conto, quando in casi simili un soldato dell'esercito permanente è curato, è mantenuto a spese dello Stato; e se da un lato è doveroso affrontare questi inconvenienti, poichè ogni cittadino, di fronte ai bisogni della patria, non deve rifiutarsi a qualunque sacrificio, è giusto dall'altro che lo Stato a sue spese procuri a tali cittadini la salute ed il benessere, in pro della società compromessi e perduti.

L'articolo del Ministero, il quale non parla solo di lesioni traumatiche, come vorrebbe la Commissione, ma anche d'infermità, è quindi da preferirsi e voglio augurarmi verrà dall'onorevole Commissione accettato.

Dell'articolo 18 che riguarda l'uniforme per la milizia comunale, non parlo, avendo manifestato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

già le mie idee in proposito, e dirò solo una parola sull'articolo 19.

I comuni sono incaricati della custodia delle armi. Sventuratamente tutti, dal più al meno, sappiamo in quale deplorabile stato riduconsi le armi presso i comuni. Siccome le armi sono patrimonio dello Stato, e patrimonio sacro, destinato essendo alla custodia dei nostri diritti e della nostra indipendenza, io vorrei, affinchè non riducansi ad inutili arnesi, che l'articolo 19 imponesse ai comuni il dovere di adattare delle sale d'armi per la custodia dei fucili che tengono in consegna, e che i comandanti di distretto, più volte all'anno, sia per mezzo dei comandanti delle compagnie territoriali, sia con ispezioni dirette, si assicurassero del perfetto stato di conservazione e di manutenzione, tanto delle sale d'armi, quanto delle armi stesse.

Io sono quasi al termine del mio dire, però, avendo accennato che non poteva accettare l'articolo 22, mi corre obbligo di dire una parola in proposito.

Per quanto poco valga la mia opinione debbo confessare di non essere disposto a votare la legge come è, anzi aggiungo che piuttosto di vederla passare così, amerei meglio vederla seppellita, mentre fra una legge che conserva tutti i difetti di quella che attualmente abbiamo senza conservarne i meriti, io preferisco la legge sulla guardia nazionale con energia di proposito applicata.

Siamo però ancora in tempo per fare una buona legge, e se volete facciamola ed io sono disposissimo ad accoglierla.

A coloro intanto che potessero per avventura mostrarsi vogliosi di accettare la legge così come è; sempre quando (cosa che non voglio credere), il signor ministro della guerra volesse mostrarsi ostile all'ordine d'idee che sono venute svolgendo, mi permetterò di fare osservare che non conviene accettare l'articolo 22, sia o non sia accolta la modificazione da me proposta, dopo che esso è proprio lì come un dissolvente della legge medesima. La sostituzione del servizio scalza la disciplina ed il principio fondamentale della legge stessa. Questa sostituzione va a generare una condizione di transazioni e di mercati, essa va in altri termini a far morire questa nuova istituzione, come è morta la guardia nazionale solo perchè vi era lo stesso principio che la consumava.

In questo stato di cose, ed in quest'ordine d'idee, mi permetto di presentare alla Camera un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera rimanda il presente progetto di legge alla Commissione onde lo armonizzi colla legge 30 settembre 1873, sulla base di un esercito

nazionale suddiviso in tre grandi linee, cioè, esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale, e passa all'ordine del giorno. » (Bene! Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. Mi mandi la sua proposta.

La parola spetterebbe ora all'onorevole Maurigi, oppure, ove questi non intenda di parlare al presente, all'onorevole Minervini.

MINERVINI. Sarò brevissimo. Rammenterò la Camera che quando il presidente del Consiglio e ministro delle finanze, in occasione di chiedervi l'avocamento dei centesimi addizionali contro l'azienda comunale e provinciale, disse: io darò un compenso; e il compenso sapete in che consisterà? Egli soggiunse dicendomi: nel pagarsi dallo Stato ciò che era necessario per il mantenimento della guardia nazionale, che era a peso dei municipi e delle provincie.

In quest'occasione io sorgeva protestando e dissi: ma voi volete, in occasione di una legge di finanza, vulnerare le basi fondamentali del nostro Statuto con l'abolizione della guardia nazionale. E l'onorevole ministro presidente del Consiglio, che mi duole non vedere in questo momento, come pure mi duole di non vedervi l'onorevole ministro dell'interno, ma solo l'onorevole ministro della guerra che c'entra proprio per nulla in questa discussione (*Ilarità*), l'onorevole presidente del Consiglio, dico, mi rispose in questi termini: la guardia nazionale sarà rispettata, sarà mantenuta!

Io veramente sorrisi a questa risposta, perchè sapeva che non poteva avere effetto quella sua affermazione di opportunità. La milizia nazionale deve essere perfettamente scevra dal comando militare, e se fosse altrimenti domando se può riguardarsi come una milizia fondata per garantire gli interessi dei cittadini nel caso di trasmodanza del potere armato.

Ora io dico, o signori, che quel che vaticinai è avvenuto, cioè a dire, oggi siete chiamati a distruggere la guardia nazionale.

Voi dunque siete molto rivoluzionari, e se una simile proposta venisse dai nostri banchi, oh! voi ci rispondereste con un gran clamore e con quelle incomposte denegazioni, alle quali siamo abituati da lunga pezza, ma dalle quali non ci lasciamo mai spaventare. (*Si ride*)

Dunque voi oggi stabilite che lo Statuto possa essere distrutto; io ho un'opinione contraria, ma quando siete voi che lo proponete, io lo accetto. (*Ilarità*)

Signori, questa mattina si viene, col povero ministro per la guerra lasciato solo a discutere, a mettere giù una garanzia del paese. Egli è condannato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

a sostenere quello che nulla ha di comune con la guerra.

Trattasi di una milizia cittadina, cioè la nazione che tutela con essa le nostre istituzioni. Ma dite che ha fatta cattiva prova; risponde: non è vero. Ma se si è accasciata, se ha perduto lo slancio d'onde emerse nei nostri generosi momenti del patrio riscatto, di chi la colpa? Voi la deputaste a fare la guardia solo all'arrivo del Re e dei Principi, cioè alle parate ed a suonare la marcia reale: gli faceste colpa se suonasse talvolta l'inno di Garibaldi; la deputaste a seguire le processioni e le pompe funebri, e non l'addestraste, non la faceste esercitare, non la muniste di armi adatte, non di artiglieria, non di cavalleria. La voleste ridurre ad una unione di canonici, e quando a questo la riduceste, per abolirla, la calunniaste di cattiva prova. E, peggio, la ponete sotto l'organamento del ministro della guerra e del ministro dell'interno, come se fossero due vescovi o due arcipreti. Veramente, facendola una milizia di *militēs clericī*, avreste dovuto darne l'organamento all'onorevole ministro guardasigilli e dei culti!

Le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861 sono distrutte. Rammento che con quelle leggi Ministero e maggioranza dissero non convenire il nome di milizia comunale, messo nel modesto Statuto piemontese, ma che, come palladio interno della istituzione, dovesse dirsi milizia nazionale! Ed ora? Milizia territoriale e parte borghese dell'esercito con una placca al braccio ed un berretto! Che bella figura in vero!

Questa milizia fu detta comunale, poichè una tale parola sta nello Statuto piemontese, dove si aveva paura di parlare di nazione allora, ma da noi si chiamò guardia nazionale, in Francia si disse guardia nazionale; nello Statuto troviamo comunale in luogo di nazionale, ma finora si è chiamata nazionale, modificandosi il nome che aveva nello Statuto, ma non la sua destinazione.

Quindi, quando oggi noi diciamo al paese: la guardia nazionale è distrutta, lo Statuto non regge, dunque noi siamo costituenti.

Se questo vi piace, io ve ne felicito: le conseguenze le avete pensate, o signori?

Con questo elemento è forza che pensiate alla progressione; la progressione è simile all'elemento. Con tale sistema adunque possiamo attaccare tutti gli articoli dello Statuto, tanto quelli ai quali mettete una religiosa venerazione, che io non stimo seria, quanto quelli a cui mettete ora la derisione, cioè le prerogative della Corona ed i diritti del popolo: credete voi essere cose da discutere e mu-

tare? Ebbene, o signori, badate due volte a quello che fate.

Per me questa legge non è una legge militare, non è che un caos, e mi fa meraviglia che l'onorevole ministro della guerra non lo rigettasse da sé e che si trovi presente a questa specie di agglomerazione di gente che non sono nè cittadini armati, nè soldati, sono un *che*, che non voglio definire. (*Si ride*)

Premesse queste verità, io non entro ad esaminare il merito della legge; per me è interessante di considerare una cosa che, cioè lo Statuto stare deve sopra di noi, sopra la Corona, sopra di tutti. Noi siamo costituiti e non costituenti.

Voi sostenete che siete costituenti, dunque non siete voi i conservatori, siamo noi, o almeno (se i miei colleghi non sono della mia opinione) lo sono io.

Consequentemente vi dichiaro essere questa legge impolitica, in contraddizione colle affermazioni del presidente del Consiglio e ministro delle finanze, il quale risposemi, quando io gli dissi, sotto il pretesto dei centesimi addizionali che volete pigliarvi a danno dei municipi, voi volete distruggere la guardia nazionale? « No, la guardia nazionale non sarà distrutta perchè la pagherà il Governo, ma sarà sempre quella che è. Nessuno vuole distruggerla. »

Sotto questo rapporto io voterò contro questa legge. La quale è la progressione di un sistema di distruzione, di violazione, che costantemente veggio in Italia inemendabilmente costituito, senza pensare ai danni, ai pericoli, allo sciupio, ed al caos che ne sono la dolorosa conseguenza. Tasse, più tasse ad una volta; vendite, monopoli, debiti e più debiti; distrutto esercito e marina; tribunali eccezionali, legge stataria minacciata, e per antiguardo di conculcazione, l'abolizione della guardia nazionale.

Ora, siccome l'ufficio di deputato di sinistra non è altro che una protesta contro la violazione costante d'ogni legge e d'ogni giustizia, a mio modo di vedere, io dichiaro che ritornerò alla Camera quando vedrò che la legge, la giustizia, e lo Statuto, saranno rispettati. (*Interruzioni e risa a destra*)

**RICOTTI**, ministro per la guerra. L'onorevole Minervini avendo dichiarato che il ministro della guerra non era competente, nè per l'ufficio proprio atto a trattare egli la questione della guardia nazionale e quella che per essa si collega collo Statuto, io quindi gli risponderò come semplice deputato. Come tale credo di avere diritto di esprimere il mio modo di vedere e di giudicare con tutta libertà, come l'ha fatto l'onorevole Minervini, che è un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

deputato al pari di me, se sianvi tentativi di violazione dello Statuto.

L'onorevole Minervini per provare che il Ministero con questo progetto di legge sconvolge lo Statuto, ha letto l'articolo 23 del progetto stesso che è del seguente tenore:

« Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861, riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale. »

Tre leggi che furono appunto promulgate per l'applicazione del disposto dello Statuto, ma che non lo modificano per nulla.

Ora, che cosa fa per questa parte il disegno di legge che ci sta dinanzi? Conserva sostanzialmente l'istituto della guardia nazionale; ma modificando questa denominazione, che è stata introdotta in quelle leggi, vi sostituisce invece quella di *milizia comunale*, adoperata appunto dallo Statuto.

Se la Camera invece, dietro i suggerimenti dell'onorevole Minervini, crederà di non ammettere questa denominazione, mantenendo, come è ora, quella di *guardia nazionale*, il Governo non vi si opporrà; e per tal modo sarà soddisfatto l'onorevole Minervini, e ad ogni modo rispettato perfettamente lo Statuto. (*Benissimo! — Ilarità*)

**MINERVINI.** Non mi soddisfo mai delle apparenze. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**MINERVINI.** Io veramente non aveva torto quando mi doleva di vedere il ministro delle armi (poichè ho sentito che il titolo di ministro della guerra non andava più bene) condannato dai suoi colleghi, che lo lasciano solo a presentare di queste proposte.

L'onorevole ministro ha risposto in modo di darmi ragione. Se la sua intenzione fosse stata questa, gliene renderei grazie, ma è stata opposta, vale a dire io debbo dimostrarvi che egli mi ha dato ragione.

Egli ha detto: l'onorevole Minervini se si contenta che invece di milizia mobile venga chiamata milizia nazionale, noi consentiamo.

Onorevole ministro della guerra... no, onorevole ministro delle armi, o degli armati, io non sono uomo da stare alla parvenza delle cose, sono positivo. Guardia nazionale significa che se domani, non voi, intendiamoci, ma il potere armato potesse divenire ribelle contro la nazione, e quindi contro il Re e le istituzioni, e volesse aggredire la rappresentanza del popolo, la guardia nazionale, organata, disciplinata e bene armata, lo potrebbe respingere. (*Ilarità*)

Ora, domando io, quale garanzia rimane più pel popolo quando la guardia nazionale dipende dal ministro della guerra?

Pare che noi fossimo in una reazione flagrante, e la reazione ribella le popolazioni, le quali veggono il dispotismo di fatto, sotto la derisoria parola di libertà di franchigie.

Se io fossi stato al posto dell'onorevole ministro della guerra avrei detto al ministro dell'interno: guardate voi questi fatti, chè io non c'entro.

Non vede il ministro quale specie di responsabilità egli prende se questa milizia semicanonica dovrà fare il suo ufficio al suo comando, quando dovrà cessare di comandarla l'onorevole Cantelli, ministro dell'interno? Che complicazione, che confusione è mai codesta accozzaglia di articoli che leggonsi in questa proposta?

Da quindici anni è che io sorgo sempre contro la violazione dei principii, e lo sapete, avrei voluto, o signori, essere con voi, ma questo avrebbe potuto costarmi la rinneazione dei principii con cui si fondano i reggimenti, e voi con i vostri li ponete in pericolo, e impedito che si fondano per bene. Manteniamo le garentie dei tre poteri inviolate se vogliamo essere uniti, forti, rispettati!

Conseguentemente se io vi faccio opposizione è la stessa opposizione che fino ad oggi vi ho fatto, cioè la opposizione a modo inglese, cioè la opposizione della Regina, imperocchè la causa del popolo è quella del Re. E l'esito delle cose da voi volute e da me combattute vi ha sempre condannati.

Voi non avete fatto la nazione armata nè l'esercito, avete distrutto l'una senza crear l'altro.

Io non voglio entrare ad esaminare quali saranno i risultati dell'organamento che fa l'onorevole Ricotti, gliene auguro un buon esito. Però sono convinto che l'Italia non avrà nè nazione armata, nè esercito. È un'opinione come un'altra; sono incompetente, ma ho quest'opinione. Del resto però, auguro che si verifichi il trionfo dei risultati del suo organamento, piuttosto che della mia opinione.

Pure non posso tacere una cosa, che cioè prima di annullare, bisogna conservare. Voi avete annullato l'esercito, senza creare nulla! Potevate stabilire qualche cosa che vi servisse all'occorrenza. Non lo avete fatto. Voi avete sciupato l'uniforme; avete tolta la tunichetta che era italiana per un corpetto che certo non rileva molto felicemente le proporzioni dell'umana persona; che volete, a me fa ed al pubblico ed agli stessi ufficiali e soldati una non bella impressione. Perchè non conservare la tunica di Crimea, di Magenta e Solferino? Io non mi felicito di questo rimestio continuo anche nei vestiti, nelle mostre, nei caschi; credo che non abbiate nè esercito nè nazione armata col fare, rifare, mutare, rimutare e trasformare ogni giorno. (*Interruzioni e ilarità*)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

Questo rimestare continuo delle divise mi ha del comico e del poco serio.

Prima di essere uniti alla famiglia italiana, noi vedevamo dipinti i vostri bersaglieri con quei costumi originali, belli, tradizionali. Gli altri corpi dell'esercito con le loro tipiche tuniche; adesso li vediamo ridotti a fare una mostra poco ad essi ed a chi li guarda aggradevole. Duolmi che agli occhi dell'onorevole Ricotti non faccia altrettanto! (*ilarità*) Credo che ciò sarà stato utile a renderli più spigliati, più facili alla manovra, ma certo ne ha scapitato la originalità dell'assisa italiana!

Quindi, sotto questo rapporto, io non posso dichiararmi soddisfatto delle osservazioni del ministro della guerra.

Convengo che nella posizione in cui lo lasciano i suoi colleghi, non poteva far altro che dire: « Si contenti del nome, purchè ci lasci distruggere la sostanza. » Questo ad un militare lo condono; ma in un ministro del regno d'Italia non lo posso ammettere. Le cose debbono essere vere e reali. La milizia nazionale è la garanzia contro le trasmodanze del potere armato, il quale pure si paga colle tasse che aggravano il paese, contro cui pare vogliate costituirlo; però ricordatevi che l'esercito è composto di cittadini, i quali non saranno il cadavere della disciplina a modo dei gesuiti! Pensate anche a questo, o signori.

Con un Re leale, con ministri patriottici, l'Italia non avrà da temer nulla; ma se domani si volesse dal potere armato fare una reazione, il paese chi vi contrapporrebbe? La guardia nazionale! (*ilarità*) Ma, intendiamoci, una guardia rispettata, facendola rispettare col non avvilirla, con addestrarla, con fornirla di armi e di ordinanza.

Ma voi lavoraste quindici anni per invilirla, non organandola e tenendola in avvilitamento. Questa è verità storica, o signori, e la storia non si rifà.

Sotto questi rapporti tutti io respingo la legge e dichiaro che, tanto la proposta ministeriale quanto la discussione che stiamo facendo, è una violazione dello Statuto; e in conseguenza, qualunque disposizione voi prenderete annullando l'articolo dello Statuto, non avrà forza legale sul paese.

Violare diritti e gaurentigie sancite nel patto nazionale, cioè nello Statuto, è un atto liberticida, o signori, ed altamente ve lo dichiaro.

Vi siete dichiarati costituenti. E dite essere un buon principio, ma che venuto proposto da questi banchi avreste respinto, e che quando vi giova accennate e propuguate, sempre fieri di puritanismo liberale a parole. Voglio dire una cosa. La guardia nazionale ci deve essere o non ci deve essere? Se ci deve essere per lo Statuto fondamentale, voi violate

un contratto bilaterale. E quando non state più al contratto ciascuno rientra nei suoi diritti. Ma, domando io, quale privilegio ha Roma per avere la guardia nazionale, che dovunque annullate ed ingiuriate? E perchè Napoli non l'avrà la guardia nazionale che vi ha salvati? E la guardia nazionale di Torino, di Milano, di Firenze? Che rispondete? *Stat pro ratione voluntas*. Codesta risposta può darsi dai rappresentanti del paese alle popolazioni? Ora, ciascuno di noi ha a che appigliarsi, quindi conchiudo col dichiarare, come già innanzi diceva, che essendo da 15 anni spettatore della creazione del caos, della distruzione dei principii di giustizia, della violazione dello Statuto, io ritornerò in questa Camera (senza però dimettermi) ma quando ritornerete alla giustizia, alla legge, allo Statuto. (*ilarità*)

*Voce.* E gli elettori?

**MINERVINI.** Gli elettori sono con me. Non ci pensate: il paese non vuole essere più a lungo mistificato.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Nelle brevi parole che aveva risposto all'onorevole Minervini, io era partito dal supposto (che non si è verificato) che egli avesse letto il progetto di legge che stiamo per esaminare; invece mi sono persuaso che non l'ha letto, o almeno l'ha letto soltanto alla sfuggita; imperocchè altrimenti avrebbe potuto vedere che questo progetto si divide in due parti essenziali; che il primo capitolo tratta della milizia territoriale, la quale dipende esclusivamente dal ministro della guerra e fa parte integrante dell'esercito, ma non si costituisce che in tempo di guerra; e che il secondo capitolo si occupa invece della milizia comunale, la quale dipenderà direttamente dal ministro dell'interno, e rimpiazzerà interamente la guardia nazionale; sarà anzi costituita degli stessi elementi, con la sola differenza che la legge del 1848 obbliga a servire fino a 55 anni, mentre la nuova legge limita questo servizio soltanto sino a 40 anni.

Or adunque, se l'onorevole Minervini avesse letto questo progetto di legge, è probabile che egli si sarebbe risparmiato, se non tutto, almeno quattro quinti delle affermazioni e delle dichiarazioni che ha fatte, parlando di atti contrari allo Statuto, di guardia nazionale che non sarà più in caso di contrabbandare il potere che vorrà invadere, ecc.

Rettificato questo, mi resta solo a dire una cosa. L'onorevole Minervini ha creduto di manifestare le sue idee e i suoi apprezzamenti sulla situazione attuale dell'esercito. Me lo perdoni l'onorevole Minervini, ma io non posso a meno di dichiarargli che i suoi apprezzamenti non mi commuovono proprio niente, perchè, mi dispiace di doverglielo dire, ma

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1875

io lo ritengo pienamente incompetente in questa materia.

**PRESIDENTE.** Domani alle 2 seduta pubblica...

**MINERVINI.** Domando la parola.

**MAURIGI.** Domando la parola.

**MINERVINI.** L'onorevole ministro ha detto che io ho parlato senza *memoria*, io dichiaro che ho parlato...

**PRESIDENTE.** Onorevole Maurigi, su che cosa domanda la parola.

**MAURIGI.** Sull'ordine del giorno di domani.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MAURIGI.** Pregherei solo la Camera di mettere all'ordine del giorno il progetto di legge, di cui venne già presentata la relazione, per modificazione all'articolo 100 della legge elettorale, proposto dall'onorevole Bonfadini.

**PRESIDENTE.** Dopo il disegno di legge che è in discussione, è iscritto all'ordine del giorno quello relativo al tributo fondiario, poi quello relativo alle opere dell'ingegno.

L'onorevole Maurigi chiede ora che sia iscritto all'ordine del giorno quello per modificazione all'articolo 100 della legge elettorale.

**GHINOSI.** Voglio aggiungere una raccomandazione al presidente, ed è questa, che egli voglia far precedere il progetto di legge, di cui fece cenno l'onorevole Maurigi, agli altri che già stanno all'ordine

del giorno, per la ragione che questo è stato dalla Camera, dietro mia domanda, dichiarato d'urgenza, mentre gli altri non hanno così fatta qualifica.

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge per l'abolizione delle ritenute al tributo fondiario è pure dichiarato d'urgenza. Però si può mettere anche quello menzionato dall'onorevole Maurigi.

Se non vi sono osservazioni in contrario, la proposta dell'onorevole Maurigi s'intende approvata. (È approvata.)

(La seduta è levata alle 6 1/4.)

*Ordine del giorno per la tornata di domani :*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulle basi organiche della milizia territoriale e alla milizia comunale.

Discussione dei progetti di legge:

2° Abolizione delle ritenute in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori di prestazioni;

3° Modificazione dell'articolo 100 della legge elettorale;

4° Disposizioni relative ai diritti delle opere dell'ingegno;

5° Ordinamento del notariato;

6° Istituzione di sezioni temporanee presso alcune Corti di cassazione.